3016/14

Taranto, li 12 DIC. 2014

Prot. n.: 23976 UAG

Spett.le
Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
A mezzo posta elettronica certificata:
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

Spett.le
Prefettura di Taranto
Ufficio Territoriale del Governo
Via Anfiteatro n. 4
74123 - TARANTO

OGGETTO: Risarcimento ai sensi del D.P.R. 388/1994 in favore dell' A.M.A.T. Spa (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) per il danneggiamento di n.4 bus aziendali durante il trasporto di tifosi cosentini, in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14/12/2009.

Con riferimento alla vertenza in oggetto definita con transazione del 25/7/2012 e facendo seguito alla nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Gestioni Contabili 2^ Divisione del 04/04/2013 prot. N.750.B.2.ECO.301.3.2.3.2677.2013.086/838 (Rif. N.778/2013), che si allega alla presente per pronta visione, si comunica che a tutt'oggi non risulta pagato alla scrivente Società l'importo di € 6.672,55 a titolo di risarcimento danni.

Siamo, pertanto, costretti a sollecitare ancora una volta (c.f.r. 21/01/2013 prot. 1325) il pagamento dell'importo di € 6.672,55.

La presente, inoltre, da valere ai fini interruttivi dei termini di prescrizione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Oggetto: CONSEGNA: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - ATTI VANDALICI DEL 14/12/2009
Mittente: posta-certificata@cert.interno.it
Data: 12/12/2014 12.32
A: sinistri@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 12/12/2014 alle ore 12:32:36 (+0100) il messaggio
"RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - ATTI VANDALICI DEL 14/12/2009" proveniente da
"sinistri@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a: "dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 06E23EF8-58C6-DF79-9A52-77487AD67DCE@telecompost.it

postacert.eml

Oggetto: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - ATTI VANDALICI DEL 14/12/2009
Mittente: PEC Sinistri <sinistri@pec.amat.ta.it>
Data: 12/12/2014 12.30
A: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it, amat@pec.amat.ta.it

Trasmettiamo ns. nota prot. 23976 /UAG del 12/12/2014.
Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistri@pec.amat.ta.it

Allegati:

postacert.eml	145 KB
PROT.23976 DEL 12DIC2014.pdf	104 KB
daticert.xml	946 bytes

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159 EP2160 - Mod. 23 I/P - MOD 01304A - St. [3] Ed. 08/11

A. R.

*posta**prioritaria***

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 667
74100 TARANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
UFFICIO SINISTRI

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste
19/12/14 12 80220351 8
Numero
Italiane

[X] Raccomandata [ ] Pacco

[ ] Assicurata Euro ..... Dall'ufficio postale di .....

Data di spedizione .....

Destinatario Spett.le
Prefettura di Taranto
Ufficio Territoriale del Governo
Via Anfiteatro n. 4
74123 - TARANTO

Via .....

C.A.P. .....

18/12/14

Firma per esteso del ricevente **Data**

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

(Nome e Cognome)

- Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08.
- [ ] Invii multipli a un unico destinatario
- [ ] Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 12 DIC. 2014

Prot. n.: 23976 UAG

Spett.le
Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
A mezzo posta elettronica certificata:
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

Spett.le
Prefettura di Taranto
Ufficio Territoriale del Governo
Via Anfiteatro n. 4
74123 - TARANTO

OGGETTO: Risarcimento ai sensi del D.P.R. 388/1994 in favore dell' A.M.A.T. Spa (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) per il danneggiamento di n.4 bus aziendali durante il trasporto di tifosi cosentini, in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14/12/2009.

Con riferimento alla vertenza in oggetto definita con transazione del 25/7/2012 e facendo seguito alla nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Gestioni Contabili 2^ Divisione del 04/04/2013 prot. N.750.B.2.ECO.301.3.2.3.2677.2013.086/838 (Rif. N.778/2013), che si allega alla presente per pronta visione, si comunica che a tutt'oggi non risulta pagato alla scrivente Società l'importo di € 6.672,55 a titolo di risarcimento danni.

Siamo, pertanto, costretti a sollecitare ancora una volta (c.f.r. 21/01/2013 prot. 1325) il pagamento dell'importo di € 6.672,55.

La presente, inoltre, da valere ai fini interruttivi dei termini di prescrizione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
Servizio Gestioni Contabili
2ª Divisione

PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN.LI PERSONALE
ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI/TRAFFICO
UERG RAGIONERIA/ECONOMATO
STC STAFF

N.750.B.2.ECO.301.3.2.3.2677.2013.086 (Rif. N.778/2013)

Roma. - 4 APR. 2013

OGGETTO: Capitolo 2677 - "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale". Anno finanziario 2013.
Vertenza: Am.AT S.p.A. Azienda per la Mobilità Area di Taranto.

Al Dr. Francesco Walter POGGI c/o AMAT S.P.A.
Via C. Battisti,657 74121 TARANTO

E. p.c.:

ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Via Anfiteatro,5 74123 TARANTO
(Rif. n.2934-Classifica Area I 68.22 del 05.02.2013)

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
Piazza S. Oronzo-ex Palazzo di Giustizia 75100 LECCE
(Rif. Cons.81/11-CO-Rif. P50343 del 27.10.2011)

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale SEDE
(Rif. N.557/PAS/U/005206.10000.A del 13/03/2013)

Si comunica che è in corso il pagamento dell'importo di €.6.672,55 a titolo di risarcimento danni in favore di codesta Società riferito alla vertenza in oggetto indicata.

Tale importo sarà reso esigibile tramite accreditamento su c/c bancario.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(MANZO)

DULARIO
TERNO - 54

MOD. 4 DL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, 13 MAR. 2013

OGGETTO: - Risarcimento ai sensi del D.P.R. 388/1994 in favore della Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto (AmAT S.p.A) per il danneggiamento di n.4 bus aziendali durante il trasporto di tifosi cosentini, in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009 –

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
Servizio Gestioni Contabili - Divisione II — SEDE

e, per conoscenza:

ALLA PREFETTURA – U.T.G. DI — TARANTO
(Rif. n. 2934 – Classifica Area I 68.22 del 5.2.2013)

AL PRESIDENTE DELL'AMAT S.P.A. Dr. Francesco Walter POGGI
Via C. Battisti, n. 657 — 74121 TARANTO
(Rif. Prot. 1325/UAG del 21.01.2013)

ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI — LECCE
(Rif. Cons.81/11-CO – Rif. P50343 del 27.10.2011)

Per l'ulteriore corso si trasmette, in originale e duplice copia, l'unito decreto del ..... 13 MAR. 2013 ..... e relativa documentazione, con il quale è stato autorizzato il pagamento della somma di Euro 6.672,55 (IVA esclusa) a titolo di indennizzo in favore dell'Azienda "AmAT S.p.A".

Si rappresenta, al riguardo, che tale provvedimento è stato predisposto in applicazione del regolamento di cui al D.P.R. 18.4.1994, N. 388 recante la "Semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone o cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria".

Si comunica infine, che, ricevuta notizia dell'avvenuto pagamento della somma dovuta a favore dell'interessato, questo Ufficio provvederà ad assolvere all'obbligo di denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti.

IL DIRIGENTE
Cantorufo

LP

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/005206/10000.A
Data: 18/03/2013 Classifica: 10000.A

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. N. 13253 /UAG

Taranto, 25/07/2012

Spett.le
Prefettura di Taranto
Ufficio Territoriale del Governo
Via Anfiteatro,4
74123 TARANTO

Spett.le
Ministero dell'interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
A mezzo posta elettronica certificata:
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Atti Vandalici del 14/12/2009 e relativi danni occorsi ai mezzi di proprietà AMAT S.p.A. per effetto del trasporto dei tifosi del Cosenza in occasione della gara di calcio Taranto - Cosenza del 14/12/2009 valevole per il Campionato Nazionale "Lega – Pro".
Danneggiamento provocato a n.04 autobus aziendali
Ns. Rif. 393/09 - 394/09 - 395/09 - 396/09

Il sottoscritto dott. Francesco Walter Poggi, Presidente e legale rappresentante dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT Spa (Codice fiscale, Partita IVA e N° Iscrizione al Registro Generale delle Imprese - 00146330733) proprietaria degli AUTOBUS targati AE423KA, AE424KA, BL532KL e AE674KA,

Vista l'ultima nota del 29/11/2010, ns. prot.21820, con cui è stato chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti dalle sopra citate vetture a seguito del trasporto dei tifosi del Cosenza avvenuto in occasione della partita di Calcio "Taranto – Cosenza del 14/12/2009" valevole per il Campionato Nazionale "Lega – Pro" effettuato a seguito della ricezione della nota prot. 13366 del 14/12/2009 a firma, d'ordine del Questore di Taranto, del Capo di Gabinetto, dott. Tommaso Cacciapaglia;

Considerato che i danni perpetrati dai tifosi del Cosenza Calcio di cui all'allegata nota, prot.23768 del 17/12/2009/UE, indirizzata alla Questura di Taranto, hanno prodotto:

1) agli autobus, danni materiali e fermo tecnico per un ammontare complessivo pari a € 8.896,74 (come da documentazione peritale disponibile presso gli uffici dell'AMAT S.p.A.;
2) all'Azienda danni direttamente connessi al mancato espletamento del servizio di Trasporto Pubblico, cui l'Azienda è obbligata per Contratto nei confronti del Comune di Taranto, in corso di quantificazione;

Preso atto della proposta transattiva del 30/05/2012 con la quale Codesto Ente ha dichiarato la propria disponibilità ad una definizione bonaria della vertenza nella misura di €6.672,55 (iva esclusa) pari al 75% del danno peritato con esclusione del fermo tecnico e al danno rappresentato dal mancato esperimento del servizio per tutta la durata della riparazione dei mezzi;

DICHIARA

di accettare la somma di € 6.672,55 (IVA ESCLUSA) offerta a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria e che in futuro, né la Società AMAT S.p.A., né terzi avranno nulla a pretendere in ordine al danno subito, iVi compreso il fermo tecnico dei mezzi nell'episodio in oggetto.

Le somme richieste potranno essere versate direttamente con bonifico bancario presso l'istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena in Taranto:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SERVIZIO TESORERIA AMAT
CONTO CORRENTE
N°87/68 - ABI 1030 - CAB 15801 (IBAN IT 06 G 01030 15801 000000008768)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 I/P - MOD.01304A - St. [3] Ed. 08/11

A. R.

*posta**prioritaria***

Amet SpA

Via C. Battisti, 657

74121 Taranto

Avviso di ricevimento

[X] Raccomandata [ ] Pacco

[ ] Assicurata Euro

Numero 1 3 2 2 4 0 5 3 9 7 3 8

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario Spett le Prefettura di Taranto

Via Via Anfiteatro 4

C.A.P. 74123 Località Taranto

31/07/12

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

[ ] Invii multipli a un unico destinatario

[ ] Sottoscrizione rifiutata

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. N. 12301 /UAG

Taranto, 10 LUG. 2012

A/R 13224053967-1

Spett.le
Prefettura di Taranto
Ufficio Territoriale del Governo
Via Anfiteatro,4
74123 TARANTO

Spett.le
Ministero dell'interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
A mezzo posta elettronica certificata:
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Atti Vandalici del 14/12/2009 e relativi danni occorsi ai mezzi di proprietà AMAT S.p.A. per effetto del trasporto dei tifosi del Cosenza in occasione della gara di calcio Taranto - Cosenza del 14/12/2009 valevole per il Campionato Nazionale "Lega – Pro".
Danneggiamento provocato a n.04 autobus aziendali
Ns. Rif. 393/09 - 394/09 - 395/09 - 396/09

Il sottoscritto dott. Francesco Walter Poggi, Presidente e legale rappresentante dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT Spa (Codice fiscale, Partita IVA e N° Iscrizione al Registro Generale delle Imprese - 00146330733) proprietaria degli AUTOBUS targati AE423KA, AE424KA, BL532KL e AE674KA,

Vista l'ultima nota del 29/11/2010, ns. prot.21820, con cui è stato chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti dalle sopra citate vetture a seguito del trasporto dei tifosi del Cosenza avvenuto in occasione della partita di Calcio "Taranto – Cosenza del 14/12/2009" valevole per il Campionato Nazionale "Lega – Pro" effettuato a seguito della ricezione della nota prot. 13366 del 14/12/2009 a firma, d'ordine del Questore di Taranto, del Capo di Gabinetto, dott. Tommaso Cacciapaglia;

Considerato che i danni perpetrati dai tifosi del Cosenza Calcio di cui all'allegata nota, prot.23768 del 17/12/2009/UE, indirizzata alla Questura di Taranto, hanno prodotto:

1) agli autobus, danni materiali e fermo tecnico per un ammontare complessivo pari a € 9.526,74 come da documentazione peritale disponibile presso gli uffici dell'AMAT S.p.A.;
2) all'Azienda danni direttamente connessi al mancato espletamento del servizio di Trasporto Pubblico, cui l'Azienda è obbligata per Contratto nei confronti del Comune di Taranto, in corso di quantificazione;

Preso atto della proposta transattiva del 30/05/2012 con la quale Codesto Ente ha dichiarato la propria disponibilità ad una definizione bonaria della vertenza nella misura di €8.896,74 (iva esclusa) pari al 75% del danno peritato con esclusione del fermo tecnico e al danno rappresentato dal mancato esperimento del servizio per tutta la durata della riparazione dei mezzi;

DICHIARA

di accettare la somma di € 8.896,74 offerta a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria e che in futuro, né la Società AMAT S.p.A., né terzi avranno nulla a pretendere in ordine al danno subito, iVi compreso il fermo tecnico dei mezzi nell'episodio in oggetto.

Le somme richieste potranno essere versate direttamente con bonifico bancario presso l'istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena in Taranto:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SERVIZIO TESORERIA AMAT
CONTO CORRENTE
N°87/68 - ABI 1030 - CAB 15801 (IBAN IT 06 G 01030 15801 000000008768)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304A - St [3] Ed. 08/11

A. R.

*posta**prioritaria***

Amat S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

BARI CMP Posta

1 3 2 2 4 0 5 3 9 6 7 1

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario Prefettura di Taranto

Via Anfiteatro, 4

C.A.P. 74123 Località Taranto

13/07/12

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Oggetto: CONSEGNA: risarcimento del danno partita di calcio taranto cosenza del 14/12/2009
Mittente: posta-certificata@cert.interno.it
Data: 10/07/2012 18.02
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 10/07/2012 alle ore 18:02:00 (+0200) il messaggio
"risarcimento del danno partita di calcio taranto cosenza del 14/12/2009"
proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a: "dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 4C26EB6F-BD0C-6BB6-8273-50E0AA2B0713@telecompost.it

Allegati:

postacert.eml	140 KB
daticert.xml	1.0 KB

Oggetto: risarcimento del danno partita di calcio taranto cosenza del 14/12/2009
Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>
Data: 10/07/2012 18.05
A: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

In allegato la dichiarazione di accettazione della proposta transattiva firmata dal Presidente Poggi, legale rappresentante dell'AMAT S.p.A.
Distinti Saluti
Dott.ssa Tiziana Tursi

Allegati:

Nota del 10_07_2012_accettazione_transazione.pdf 101 KB

Oggetto: ACCETTAZIONE: risarcimento del danno partita di calcio taranto cosenza del 14/12/2009
Mittente: posta-certificata@telecompost.it
Data: 10/07/2012 18.01
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di accettazione
Il giorno 10/07/2012 alle ore 18:01:56 (+0200) il messaggio
"risarcimento del danno partita di calcio taranto cosenza del 14/12/2009"
proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a:
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: 4C26EB6F-BD0C-6BB6-8273-50E0AA2B0713@telecompost.it

Allegati:

daticert.xml 959 bytes

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta risarcimento danni a seguito del trasporto dei tifosi cosentini in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009
Mittente: "Per conto di: sicurezza.prefta@pec.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>
Data: Tue, 5 Jun 2012 10:55:18 +0200 (CEST)
A: amat@pec.amat.ta.it, dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 05/06/2012 alle ore 10:55:18 (+0200) il messaggio
"Richiesta risarcimento danni a seguito del trasporto dei tifosi cosentini in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009" è stato inviato da
indirizzato a:

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio:

Oggetto: Richiesta risarcimento danni a seguito del trasporto dei tifosi cosentini in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009
Mittente: DOMENICO FORTIGUERRA <sicurezza.prefta@pec.interno.it>
Data: Tue, 5 Jun 2012 10:55:17 +0200 (CEST)
A: <amat@pec.amat.ta.it>

si trasmette il file contenente la prefettizia n.0012292 in data 30.5.2012 concernente l'oggetto. Grazie
Prefettura Taranto Area I-O.S.P.

postacert.eml	**Content-Type:** message/rfc822

prefettizia n.0012292 in data 30.5.2012.pdf

prefettizia n.0012292 in data 30.5.2012.pdf	**Content-Type:** application/pdf **Content-Encoding:** base64

daticert.xml

daticert.xml	**Content-Type:** application/xml **Content-Encoding:** 7bit

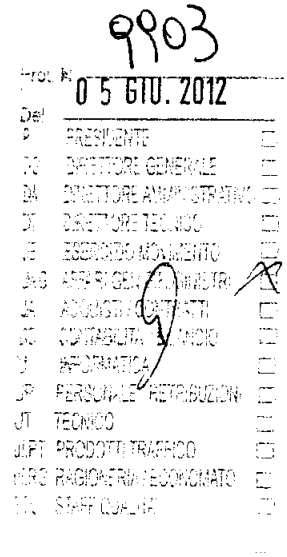

Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

Prefettura Taranto
Prot. Uscita del 05/06/2012
Numero: **0012292**
Classifica: A1 68.22

Taranto, 30 maggio 2012

Al Presidente dell'AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti n.657
74121 TARANTO
a mezzo posta elettronica certificata :
amat@pec.amat.ta.it

E p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
ROMA
a mezzo posta elettronica certificata :
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni a seguito del trasporto dei tifosi cosentini in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009.

Con riferimento alla richiesta risarcitoria di cui all'oggetto avanzata da codesta Azienda, si comunica che, acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, questa Amministrazione è disponibile ad una definizione bonaria della vertenza con la transazione della percentuale del 75% dell'ammontare di € 8.896,74 (IVA esclusa), come da perizie, per le spese di riparazione dei quattro autobus aziendali danneggiati.

Prefettura - Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica - Via Anfiteatro, 4 - 74121 TARANTO - Tel.: 099.4545111 Fax: 099.4545666
email: protocollo.prefta@pec.interno.it

Prefettura Taranto - AREA I - Prot. Uscita N.0012292 del 05/06/2012

Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

A tal riguardo, si prega di far qui conoscere, con la consentita urgenza, le proprie decisioni.

Si soggiunge, infine, che l'eventuale atto transattivo dovrà contenere una dichiarazione del legale rappresentante di codesta Azienda, con la quale il medesimo confermi che la somma viene accettata a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria e che in futuro, né la Società AmAt S.p.A., né terzi avranno nulla a pretendere in ordine al danno subito, ivi compreso il fermo tecnico dei mezzi, nell'episodio in argomento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Azienda.

Il Vice Prefetto Vicario
(Trematerra)

GP

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta risarcimento danni a seguito del trasporto dei tifosi cosentini in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009
Mittente: "Per conto di: sicurezza.prefta@pec.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>
Data: Tue, 5 Jun 2012 10:55:18 +0200 (CEST)
A: amat@pec.amat.ta.it, dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

```
Messaggio di posta certificata
Il giorno 05/06/2012 alle ore 10:55:18 (+0200) il messaggio
"Richiesta risarcimento danni a seguito del trasporto dei tifosi cosentini in
occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009" è stato
inviato da
indirizzato a:

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio:
```

Oggetto: Richiesta risarcimento danni a seguito del trasporto dei tifosi cosentini in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009
Mittente: DOMENICO FORTIGUERRA <sicurezza.prefta@pec.interno.it>
Data: Tue, 5 Jun 2012 10:55:17 +0200 (CEST)
A: <amat@pec.amat.ta.it>

```
si trasmette il file contenente la prefettizia n.0012292 in data 30.5.2012
concernente l'oggetto. Grazie
Prefettura Taranto  Area I-O.S.P.
```

postacert.eml	**Content-Type:** message/rfc822

prefettizia n.0012292 in data 30.5.2012.pdf

prefettizia n.0012292 in data 30.5.2012.pdf	**Content-Type:** application/pdf **Content-Encoding:** base64

daticert.xml

daticert.xml	**Content-Type:** application/xml **Content-Encoding:** 7bit

Prot. N. 9903
05 GIU. 2012

Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

Prefettura Taranto
Prot. Uscita del 05/06/2012
Numero: 0012292
Classifica: A1 68.22

Taranto, 30 maggio 2012

Al Presidente dell'AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti n.657
74121 TARANTO
a mezzo posta elettronica certificata :
amat@pec.amat.ta.it

E p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
ROMA
a mezzo posta elettronica certificata :
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni a seguito del trasporto dei tifosi cosentini in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009.

Con riferimento alla richiesta risarcitoria di cui all'oggetto avanzata da codesta Azienda, si comunica che, acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, questa Amministrazione è disponibile ad una definizione bonaria della vertenza con la transazione della percentuale del 75% dell'ammontare di € 8.896,74 (IVA esclusa), come da perizie, per le spese di riparazione dei quattro autobus aziendali danneggiati.

Prefettura - Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica - Via Anfiteatro, 4 - 74121 TARANTO - Tel.: 099.4545111 Fax: 099.4545666
email: protocollo.prefta@pec.interno.it

Prefettura Taranto - AREA I - Prot. Uscita N.0012292 del 05/06/2012

Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

A tal riguardo, si prega di far qui conoscere, con la consentita urgenza, le proprie decisioni.

Si soggiunge, infine, che l'eventuale atto transattivo dovrà contenere una dichiarazione del legale rappresentante di codesta Azienda, con la quale il medesimo confermi che la somma viene accettata a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria e che in futuro, né la Società AmAt S.p.A., né terzi avranno nulla a pretendere in ordine al danno subito, ivi compreso il fermo tecnico dei mezzi, nell'episodio in argomento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Azienda.

Il Vice Prefetto Vicario
(Trematerra)

GP

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, 29 NOV. 2010

Prot. N. 21870 /UAG

Spett.le
Cosenza Calcio 1914 S.r.l.
Viale Magna Grecia c/o Stadio San Vito
87100 COSENZA

Spett.le
Lega Italiana Calcio Professionistico
Via Jacopo da Diacceto, 19
50123 FIRENZE

Spett.le
Ministero dell'interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Piazza del Viminale,1
00184 ROMA

E p.c. Spett.le Questura di Taranto
Via G. Palatucci,5
74121 TARANTO

RACCOMANDATA A.R

" Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive
Presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Palazzo Viminale,1
00184 ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Atti Vandalici del 14/12/2009 e relativi danni occorsi ai mezzi di proprietà AMAT S.p.A. per effetto del trasporto dei tifosi del Cosenza in occasione della gara di calcio Taranto - Cosenza del 14/12/2009 valevole per il Campionato Nazionale "Lega – Pro".
Danneggiamento provocato a n.04 autobus aziendali
Ns. Rif. 393/09 - 394/09 - 395/09 - 396/09

Il sottoscritto dott. Francesco Walter Poggi, Presidente e legale rappresentante dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT Spa (Codice fiscale, Partita IVA e N° Iscrizione al Registro Generale delle Imprese - 00146330733) proprietaria degli AUTOBUS targati AE423KA, AE424KA, BL532KL e AE674KA,

CHIEDE

il risarcimento di tutti i danni subiti dalle sopra citate vetture a seguito del trasporto dei tifosi del Cosenza avvenuto in occasione della partita di Calcio "Taranto – Cosenza del 14/12/2009" valevole per il Campionato Nazionale "Lega – Pro".

I mezzi di proprietà AMAT S.p.A. sono stati impiegati a seguito della ricezione della nota prot. 13366 del 14/12/2009 a firma, d'ordine del Questore di Taranto, del Capo di Gabinetto, dott. Tommaso Cacciapaglia (all.1).

Gli atti vandalici e i danni perpetrati dai tifosi del Cosenza Calcio di cui all'allegata nota, prot.23768 del 17/12/2009/UE (all.2), indirizzata alla Questura di Taranto, hanno prodotto:

1) agli autobus, danni materiali e fermo tecnico per un ammontare complessivo pari a € 9.526,74 come da documentazione peritale disponibile presso gli uffici dell'AMAT S.p.A.;
2) all'Azienda danni direttamente connessi al mancato espletamento del servizio di Trasporto Pubblico, cui l'Azienda è obbligata per Contratto nei confronti del Comune di Taranto, in corso di quantificazione.

Alla luce di quanto esposto, si ribadisce la richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili, delle somme di cui al punto 1) entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica delle presente, e di quello di cui al punto 2) che sarà reso noto una volta che si andrà a definire, evidenziando che in difetto l'Azienda sarà costretta, suo malgrado, ad adire le vie legali.

Le somme richieste potranno essere versate direttamente con bonifico bancario presso l'istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena in Taranto:

IBAN: IT06G0103015801000000008768.

La presente è valida nei confronti dei soggetti responsabili ai fini interruttivi della prescrizione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

QUESTURA DI TARANTO

DIVISIONE DI GABINETTO
Sezione Ordine Pubblico

Cat.A.4.09/1575 - Div. Gab. Taranto, 14 dicembre 2009

OGGETTO: Taranto, 14 dicembre 2009 – Stadio Comunale "E. Iacovone" – Incontro di calcio "TARANTO – COSENZA".

Spett. **Direzione A.M.A.T.**
(C.A. Sig. RUSSO)
fax: 099/7794247 TARANTO

e, per conoscenza

Al Sig. Primo Dirigente **Dr. Eligio MANIGRASSO** (e-mail)
Al Sig. Vice Questore Agg. **Dr. Pietro D'IGNAZIO** (e-mail)

^^^^^

Come è noto nella serata odierna, con inizio alle ore 20.45, presso il locale Stadio Comunale "E. Iacovone", avrà luogo l'incontro di calcio "Taranto - Cosenza", valevole per il Campionato Nazionale "Lega Pro".

All'incontro in argomento è prevista la partecipazione di numerosi supporters ospiti parte dei quali lasceranno i propri mezzi all'interno dell'area di parcheggio della raffineria E.N.I., ubicata sulla Strada Consortile che collega la SS.106 Jonica alla SS.7 Appia, ed al termine dei controlli raggiungeranno lo Stadio "Iacovone".

Tanto premesso, come da intese telefoniche, allo scopo di assicurare un ordinato spostamento dei tifosi cosentini, si prega codesta Azienda di voler mettere a disposizione sin dalle ore 18.00 odierne presso la sopra indicata area di parcheggio E.N.I. n.6 autobus per accompagnare gli stessi allo Stadio "Iacovone" da dove, al termine della partita dovranno essere poi riaccompagnati.

Si rappresenta che, allo scopo di evitare ogni illegalità, è stato disposto un servizio di assistenza e scorta assicurato da equipaggi della Polizia di Stato.

Si ringrazia.

Si confida nella cortese collaborazione.

D'ordine del Questore
Il Capo di Gabinetto
(Dr. Tommaso CACCIAPAGLIA)

Zil/Cr
Originale firmato agli atti d'Ufficio

14 DIC. 2009 23369

AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 23708/UE

Taranto lì 17 Dicembre 2009

Al Sig. ***QUESTORE di Taranto***

Al Sig. ***Capo di Gabinetto Questura***

p.c. Sig. Prefetto di Taranto

p.c. Sig. Sindaco di Taranto

Oggetto: ***TRASPORTO TIFOSI IN OCCASIONE DELLA GARA TARANTO-COSENZA DEL 14.12.2009. DANNEGGIAMENTO SUBITO DA 4 BUS AZIENDALI. .***

In accoglimento della richiesta fatta pervenire dalla Questura di Taranto in data 14/12/2009 l'AMAT ha assicurato il servizio di trasporto dei tifosi della squadra di calcio del Cosenza, in trasferta a Taranto. Con la nota medesima veniva garantito lo svolgimento di *"un servizio di assistenza e scorta assicurato da equipaggi della Polizia di Stato"*. Il servizio AMAT è stato svolto con l'utilizzo di 5 autobus di tipo "urbano" che, con corse di andata e ritorno, hanno collegato il piazzale antistante la raffineria ENI, ove erano stati radunati i tifosi del Cosenza, e lo stadio comunale. Nonostante la presenza della scorta della Polizia i tifosi ospiti fin dalla partenza hanno provocato danni ai veicoli, poi pesantemente aggravatisi al termine della gara, com'è ampiamente rilevabile dall'allegato corredo fotografico. In particolare i danneggiamenti subiti sono i seguenti:

- **Bus n° 426**: rottura vetro porta autista; rottura del parabrezza; rottura del finestrino laterale sx; rottura del pannello a protezione dell'impianto elettrico; rottura delle plafoniere e dell'obliteratrice.
- **Bus n° 427**: rottura di tutti i vetri laterali; sfondamento del tetto; rottura delle plafoniere e delle pulsantiere.
- **Bus n° 429**: rottura vetro posteriore; rottura lunotto; rottura vetri porte; rottura obliteratrice; sfondamento del tetto.
- **Bus n° 431:** rottura di tutti i vetri delle porte; rottura finestrino anteriore; furto estintore.

In aggiunta il Conducente di linea alla guida del bus n. 426 ha subito un danno al timpano, con conseguente apertura di pratica d'infortunio sul lavoro presso l'INAIL, causa l'esplosione di un petardo all'interno del bus.

Tali gravi episodi hanno comportato due tipologie di danni:

- quelli di natura strettamente economica, connessi alle richieste attività di ripristino dei veicoli, al momento di non facile quantificazione, che, in ogni caso, incideranno in misura rilevante sul bilancio aziendale;
- l'impossibilità dell'azienda di assicurare nei giorni successivi la regolarità del servizio svolto in favore dei cittadini, con conseguente disagio negli spostamenti giornalieri per studenti, operai, pensionati, ecc.... Tali circostanze oltre a determinare l'insoddisfazione e le proteste tra la popolazione hanno comportato negativi riflessi economici, sia per la riduzione del numero di biglietti venduti sia per la mancata effettuazione delle percorrenze chilometriche giornaliere, cui l'azienda è obbligata per contratto nei confronti del Comune di Taranto dietro riconoscimento di corrispettivo chilometrico.

Nel riservarsi l'assunzione di ogni iniziativa finalizzata a conseguire il risarcimento dei danni subiti si informa che l'AMAT non è più in condizioni di assicurare per il futuro tale tipologia di servizi, tenuto conto che la presenza della scorta non scongiura il pericolo dell'insorgenza di simili gravi conseguenze per l'azienda e per i cittadini.

Distinti saluti

MR

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683 EP 0505 - Mod. 23 bP - MOD. 01304 (ex 06/08/F) - SI [4] Ed. 07/05

A. R.

postaprioritaria

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
UFFICIO SINISTRI

370/09 - 395/09 - 394/09 - 393/09

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

07.12.10 17

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero 14135477656 8

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario QUESTURA DI TARANTO

Via G. FALCUCCI, 5

C.A.P. 74121 Località TARANTO

QUESTURA DI
03 DIC 2010
TARANTO

SUCC. 14 (TA) 07.12.10

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 1683 EP 0505 - Mod. 23 I P - MOD. 04304 - [illegible] - St. [illegible] Ed. 07 05

A. R.

posta**prioritaria**

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 667
74100 TARANTO

373/09 - 394/09 - 375/09 - 376/09

Avviso di ricevimento

☑ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

14 13547 7657 0
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario OSSERVATORIO NAZIONALE SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO PRESSO LA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Via PALAZZO VIMINALE, 1

C.A.P. 00184 Località ROMA

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

FP 0683 EP 0505 - Mod. 23 LP - MOD. 01304 - [illegible] - St. [illegible] Ed. 07.05

A. R.

*posta**prioritaria***

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A. * UFFICIO SINISTRI

Avviso di ricevimento

LAMEZIA T CMP
Poste
06 12.10 - 17
Italiane

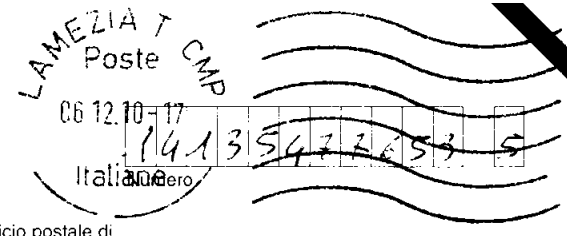

☑ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero 1413547765 3 5

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario COSENZA CALCIO 1914 SRL.

Via LE MAGNA GRECIA C/O STADIO SAN VITO

C.A.P. 87100 Località COSENZA

02/12/10

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0663 EP 0605 - Mod. 23 - P - MOD. 21304 - 8x 184,25 - St. 4° Ed. 07.05

A. R.

*posta**prioritaria***

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
UFFICIO SINISTRI

373/09 - 374/09 - 375/09 - 376/09

Avviso di ricevimento

☑ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro

Numero 14135477659 6

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via JACOPO DA DIACCETO, 19

C.A.P. 50123 Località FIRENZE

F.I.G.C.
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
2 DIC. 2010

K.70.72

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 83 D.M. 09.04.01:
• a mani proprie di un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

FP 0688/FP 0505 - Mod. 23 I.P. - MOD. 01304 - [illegible] - St. [4] Ed. 07.05

A. R.

*posta**prioritaria***

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A. - CONTO SINISTRI

373/09 - 374/09 - 375/09 - 396/09

Avviso di ricevimento

☑ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero 1 4 1 3 5 4 7 7 6 5 5 7

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

Via PIAZZA DEL VIMINALE, N 1

C.A.P. 00184 Località ROMA

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

ASSTRA

Roma, 17 giugno 2003

Circ. n. 200/DG/Ca.Ga

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati

e, p.c.

Al Consiglio Direttivo ASSTRA
Alle ASSTRA Regionali
Alla Confservizi
Alla Federtrasporto
Alle Confservizi Regionali
Alle Federazioni Consorelle

Loro Sedi

AMAT S.p.A. - TARANTO
8769
18 GIU. 2003

OGGETTO: **Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive: attività di trasferimento tifosi.**

Si informano le Aziende Associate che recentemente l'Associazione ha avuto un confronto in seno all'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive con il Ministero dell'Interno per sollecitare iniziative idonee a fronteggiare la violenza di cui assai spesso sono fatti oggetto i mezzi di trasporto delle nostre aziende in occasione di manifestazioni sportive che degenerano.

Si è potuto registrare un interessamento da parte dei responsabili del servizio per avviare forme di collaborazione per il tramite dell'Associazione con le aziende di trasporto a partire dal prossimo campionato di calcio.

E', peraltro, indispensabile fornire un quadro dettagliato sulla situazione quale è venuta determinandosi nel corso del campionato testé conclusosi, fornendo una serie di indicazioni utili per la definizione della strategia.

Si richiede, pertanto, di compilare l'accluso questionario che andrà trasmesso, entro e non oltre il 15 luglio p.v., all'attenzione del servizio legale al n. di fax 06 68603555 (Avv. Alessia Nicotera).

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Alfredo Mese

ASSTRA

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9001:2000
SINCERT

Da restituire per fax al n. 06 68603555 (Avv. Alessia Nicotera)

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Questionario

Tipo di manifestazione **(*)** _____

Nel corso del campionato di calcio 2002/2003 l'azienda ha effettuato servizio di trasferimento di tifosi:

regolarmente

episodicamente

mediante i soli servizi di linea ordina

E' stata invitata e/o obbligata a servizi speciali di trasferimento di tifosi ospiti:

da e verso le stazioni

oltre i confini della città

Ha, in occasione delle attività di cui sopra, riportato danni? Se sì in che misura?

_____

_____

_____

Ha riportato danni anche il personale impiegato? Se sì di che tipo?

_____

_____

_____

Ha chiesto il risarcimento dei danni? Se è si a chi

con successo

senza successo

(*) Ove si siano verificate situazioni analoghe a quelle sopra esposte in occasioni di manifestazioni sportive diverse dagli incontri di calcio, si è pregati di compilare il questionario specificando il tipo di manifestazione

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto,

Prot. N. _____/UAG

Spett.le
Cosenza Calcio 1914 S.r.l.
Viale Magna Grecia c/o Stadio San Vito
87100 COSENZA

Spett.le
Lega Italiana Calcio Professionistico
Via Jacopo da Diacceto, 19
50123 FIRENZE

~~e p.c.~~ Spett.le
Ministero dell'interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Piazza del Viminale,1
00184 ROMA

" Spett.le Questura di Taranto
Via G. Palatucci,5
74121 TARANTO

" Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive
Presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Palazzo Viminale,1
00184 ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
Atti Vandalici del 14/12/2009 e relativi danni occorsi ai mezzi di proprietà AMAT S.p.A. per effetto del trasporto dei tifosi del Cosenza in occasione della gara di calcio Taranto - Cosenza del 14/12/2009 valevole per il Campionato Nazionale "Lega – Pro".
Danneggiamento provocato a n.04 autobus aziendali
Ns. Rif. 393/09 - 394/09 - 395/09 - 396/09

Il sottoscritto dott. Francesco Walter Poggi, Presidente e legale rappresentante dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT Spa (Codice fiscale, Partita IVA e N° Iscrizione al Registro Generale delle Imprese - 00146330733) proprietaria degli AUTOBUS targati AE423KA, AE424KA, BL532KL e AE674KA,

CHIEDE

il risarcimento di tutti i danni subiti dalle sopra citate vetture a seguito del trasporto dei tifosi del Cosenza avvenuto in occasione della partita di Calcio "Taranto – Cosenza del 14/12/2009" valevole per il Campionato Nazionale "Lega – Pro".

I mezzi di proprietà AMAT S.p.A. sono stati impiegati a seguito della ricezione della nota prot. 13366 del 14/12/2009 a firma, d'ordine del Qestore di Taranto, del Capo di Gabinetto, dott. Tommaso Cacciapaglia (all.1).

Gli atti vandalici e i danni perpetrati dai tifosi del Cosenza Calcio di cui all'allegata nota, prot.23768 del 17/12/2009/UE (all.2), indirizzata alla Questura di Taranto, hanno prodotto:

1) Agli autobus, danni materiali e fermo tecnico per un ammontare complessivo pari a € 9.526,74 come da documentazione peritale disponibile presso gli uffici dell'AMAT S.p.A.;
2) All'Azienda danni direttamente connessi al mancato espletamento del servizio di Trasporto Pubblico, cui l'Azienda è obbligata per Contratto nei confronti del Comune di Taranto, in corso di quantificazione.

Alla luce di quanto esposto, si ribadisce la richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili, cos' come esposto al punto 1) entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica delle presente, e di quello di cui al punto 2) che sarà reso noto una volta che si andrà a definire, evidenziando che in difetto l'Azienda sarà costretta suo malgrado ad adire le vie legali.

Le somme richieste potranno essere versate direttamente con bonifico bancario presso l'istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena in Taranto:

IBAN: IT06G0103015801000000008768.

La presente è valida nei confronti dei soggetti responsabili ai fini interruttivi della prescrizione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

QUESTURA DI TARANTO

DIVISIONE DI GABINETTO
Sezione Ordine Pubblico

Cat.A.4.09/1575 - Div. Gab. Taranto, 14 dicembre 2009

OGGETTO: Taranto, 14 dicembre 2009 – Stadio Comunale "E. Iacovone" – Incontro di calcio "TARANTO – COSENZA".

Spett. **Direzione A.M.A.T.**
(C.A. Sig. RUSSO)
fax: 099/7794247 TARANTO

e, per conoscenza

Al Sig. Primo Dirigente **Dr. Eligio MANIGRASSO** (e-mail)
Al Sig. Vice Questore Agg. **Dr. Pietro D'IGNAZIO** (e-mail)

^^^^^

Come è noto nella serata odierna, con inizio alle ore 20.45, presso il locale Stadio Comunale "E. Iacovone", avrà luogo l'incontro di calcio "Taranto - Cosenza", valevole per il Campionato Nazionale "Lega Pro".

All'incontro in argomento è prevista la partecipazione di numerosi supporters ospiti parte dei quali lasceranno i propri mezzi all'interno dell'area di parcheggio della raffineria E.N.I., ubicata sulla Strada Consortile che collega la SS.106 Jonica alla SS.7 Appia, ed al termine dei controlli raggiungeranno lo Stadio "Iacovone".

Tanto premesso, come da intese telefoniche, allo scopo di assicurare l'ordinato spostamento dei tifosi cosentini, si prega codesta Azienda di voler mettere a disposizione sin dalle ore 18.00 odierne presso la sopra indicata area di parcheggio E.N.I. n.6 autobus per accompagnare gli stessi allo Stadio "Iacovone" da dove, al termine della partita dovranno essere anch'essi riaccompagnati.

Si rappresenta che, allo scopo di evitare ogni illegalità, è stato disposto un servizio di assistenza e scorta assicurato da equipaggi della Polizia di Stato.

Si ringrazia.

Si confida nella cortese collaborazione.

D'ordine del Questore
Il Capo di Gabinetto
(Dr. Tommaso CACCIAPAGLIA)

Zil/Cr
Originale firmato agli atti d'Ufficio

14 DIC. 2009 23366

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 26/agosto/2010

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi
SEDE

Oggetto: Sinistri da "Atti Vandalici" n° 393/09 – 394/09 – 395/09 – 396/09. del 14/12/09.

In riferimento ai sinistri in oggetto si riscontra la nota prot. 15033 del 09/agosto/2010 e si comunica che il costo delle obliteratrici è di € 1.000,00 (Mille) cadauna + IVA.

Distinti saluti

Prot. N 15766
Del 26 AGO. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI/SINISTRI	☑
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, lì 03/08/2010

Al Coordinatore f.f.
Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini
SEDE

Oggetto: **quantificazione danni subiti dagli autobus n.426, 427, 429 e 431 in occasione della partita Taranto – Cosenza del giorno 14/12/09 NS. Rif. 393/09 – 394/09 – 395/09 – 396/09**

Facendo seguito all'allegata ns. comunicazione prot.24169 del 23/12/2010, priva di riscontro da parte di codesta Spett.le Area Tecnica, si comunica che lo studio peritale Sion ci ha riferito verbalmente di non aver potuto portare a conclusione le relazioni di perizia dei mezzi in oggetto in quanto, dopo numerosi solleciti, non gli è stato ancora comunicato il costo delle obliteratrici dei bus 426 e 429.

Si resta in attesa di sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 13033
Del 09 AGO. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
393 / 09	14/12/2009		APERTO D'UFFICIO

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
STADIO		

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
STADIO IACOVONE - PIAZZALE RAFFINERIA ENI	426	AE 423 KA

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	SOLDANO	SERGIO	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.

DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

N° SINISTRO
393 / 09

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra **Vista posteriore**

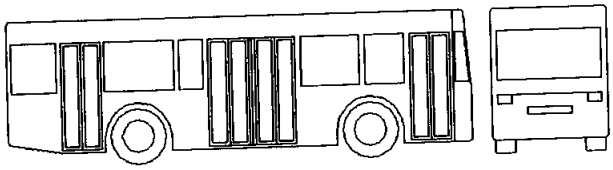

Vista laterale sinistra **Vista anteriore**

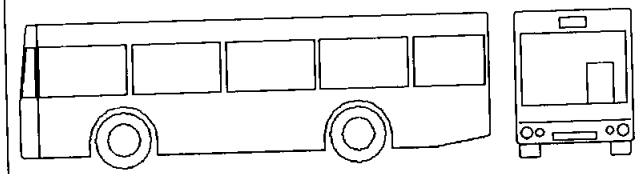

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA VETRO PORTA AUTISTA, ROTTURA DEL PARABREZZA, ROTTURA DEL FINESTRINO LATERALE SX, ROTTURA DEL PANNELLO A PROTEZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ROTTURA DELLE PLAFONIERE E DELL'OBLITERATRICE.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU MISSIVA AZIENDALE PROT.23768 DEL 17/12/09 INDIRIZZATA AL QUESTORE, AL PREFETTO E SINDACO DI TARANTO.

CON NOTA DEL 23/12/09 ABBIAMO RICHIESTO ALL'AREA TECNICA DETTAGLIATA RELAZIONE SUI DANNI SUBITI DAI MEZZI 426, 427, 429 E 431.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE **APERTURA SINISTRO** ◯ SI ◯ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
TA, 30/12/09

Il Conducente

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000 — SINCERT — DNV

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
394 / 09	14/12/2009		APERTO D'UFFICIO

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
STADIO		

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
STADIO IACOVONE - PIAZZALE RAFFINERIA ENI	427	AE 424 KA

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	SANTORO	GIOVANNI	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.

DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

N° SINISTRO
394 / 09

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

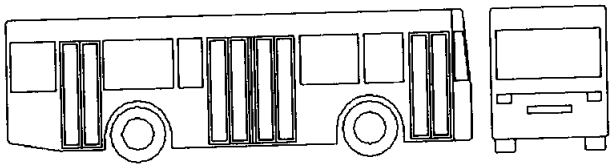

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

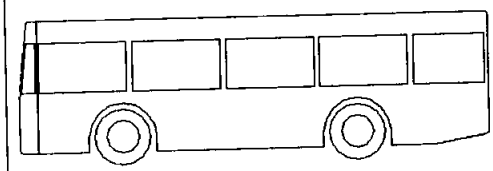

Vista anteriore

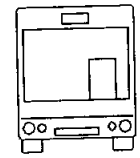

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA DI TUTTI I VETRI LATERALI, SFONDAMENTO DEL TETTO, ROTTURA DELLE PLAFONIERE E DELLE PULSANTIERE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU MISSIVA AZIENDALE PROT.23768 DEL 17/12/09 INDIRIZZATA AL QUESTORE, AL PREFETTO E SINDACO DI TARANTO.

CON NOTA DEL 23/12/09 ABBIAMO RICHIESTO ALL'AREA TECNICA DETTAGLIATA RELAZIONE SUI DANNI SUBITI DAI MEZZI **426, 427, 429 E 431**.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ◯ SI ◯ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 30/12/09

Il Conducente

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 — SINCERT DNV

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
395 / 09	14/12/2009		APERTO D'UFFICIO

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
STADIO		

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
STADIO IACOVONE - PIAZZALE RAFFINERIA ENI	429	BL 532 KL

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	PASSIATORE	ANTONIO	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.

DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

N° SINISTRO
395 / 09

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

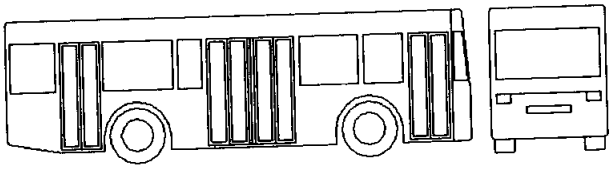

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

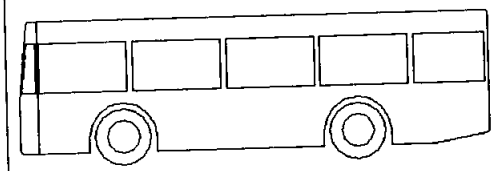

Vista anteriore

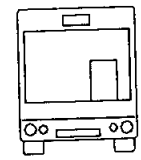

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA VETRO POSTERIORE, ROTTURA LUNOTTO, ROTTURA VETRI PORTE, ROTTURA OBLITERATRICE E SFONDAMENTO DEL TETTO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU MISSIVA AZIENDALE PROT.23768 DEL 17/12/09 INDIRIZZATA AL QUESTORE, AL PREFETTO E SINDACO DI TARANTO.

CON NOTA DEL 23/12/09 ABBIAMO RICHIESTO ALL'AREA TECNICA DETTAGLIATA RELAZIONE SUI DANNI SUBITI DAI MEZZI **426, 427, 429 E 431**.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ○ SI ○ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 30/12/09

Il Conducente

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT DNV

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
396 / 09	14/12/2009		DENUNCIA TERZO DANNEGGIATO

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
STADIO		

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
STADIO IACOVONE - PIAZZALE RAFFINERIA ENI	431	AE 674 KA

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	FUGGETTI	COSIMO	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.

DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

N° SINISTRO
396 / 09

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

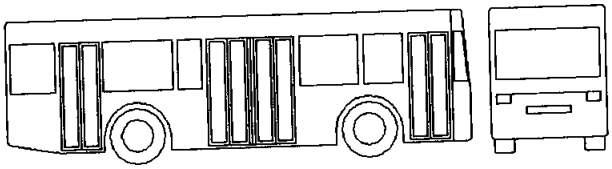

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

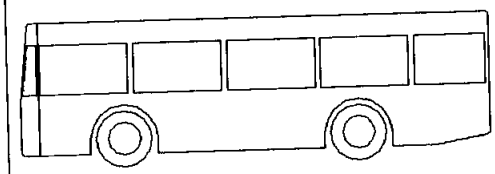

Vista anteriore

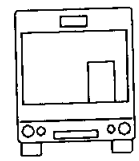

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA DI TUTTI I VETRI DELLE PORTE, ROTTURA FINESTRINO ANTERIORE E FURTO ESTINTORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU MISSIVA AZIENDALE PROT.23768 DEL 17/12/09 INDIRIZZATA AL QUESTORE, AL PREFETTO E SINDACO DI TARANTO.

CON NOTA DEL 23/12/09 ABBIAMO RICHIESTO ALL'AREA TECNICA DETTAGLIATA RELAZIONE SUI DANNI SUBITI DAI MEZZI **426, 427, 429 E 431**.

VEDI ANCHE RASSEGNA STAMPA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ◯ SI ◯ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 30/12/09

Il Conducente

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, 23/12/2009

Corrispondenza interna prot. n. _____/UAG

Al Responsabile Unità Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti
SEDE

Oggetto: quantificazione danni subiti dagli autobus n° 426, 427, 429, 431 in occasione della partita TARANTO - COSENZA del giorno 14/12/2006.

E' pervenuta recentemente presso l'ufficio sinistri la denuncia effettuata dall'Azienda al Questore di Taranto a seguito degli episodi di danneggiamento che hanno interessato i mezzi di proprietà AMAT S.p.A. numeri: 426, 427, 429, 431.

Nelle more dell'espletamento delle attività peritali ed al fine di istruire correttamente la pratica di risarcimento del danno, è opportuno che codesta spettabile area appronti dettagliata relazione (fotografie, bolle di lavoro, costi di materiale ecc) sulla quantificazione dei danni subiti dai citati mezzi.

Nel ringraziare anticipatamente per l'attività che si andrà a prestare, si porgono cordiali saluti

Il CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA AA.GG. e P.R.
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Incarico e Sion +
lettere per Area tecnica OK

RASSEGNA STAMPA LOCALE

Cesare Bechis

CORRIERE DEL GIORNO

La denuncia dell'Amat: «Quattro bus distrutti dai tifosi cosentini»

L'eco della gara Taranto-Cosenza non si è ancora spento. L'Amat ha denunciato che i bus messi a disposizione della tifoseria calabrese sono stati oggetto di pesanti atti vandalici. Quattro i mezzi coinvolti, con danni che vanno dalla semplice rottura dei finestrini laterali, dei parabrezza, delle obliteratrici e delle pulsantiere, sino al furto degli estintori e allo sfondamento del tetto. Ancora più grave è l'infortunio occorso al timpano di uno dei quattro autisti per lo scoppio di un petardo all'interno del bus condotto. «L'impossibilità di assicurare, nei giorni successivi, la regolarità del servizio in favore dei cittadini ha comportato - comunica l'Amat - un rilevante danno economico».

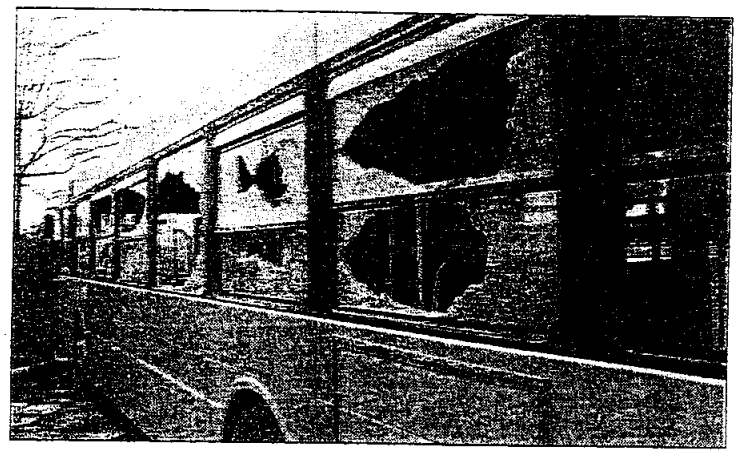

TEPPISTI In alto e in basso i bus dell'Amat danneggiati

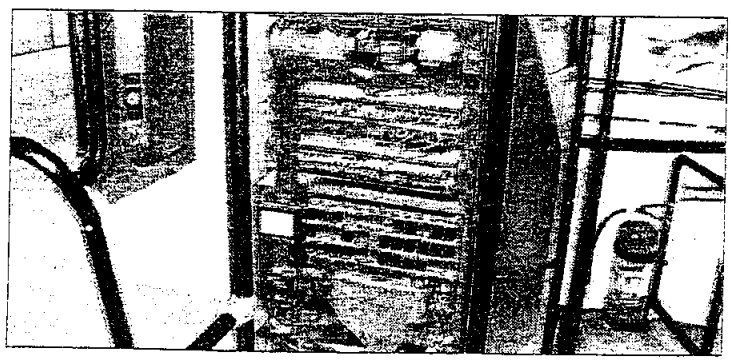

In virtù di quanto accaduto nell'ennesimo episodio teppistico-sportivo, l'Amat afferma di non essere più in condizione di garantire, per il futuro, la stessa tipologia di servizi. La drastica decisione è stata presa poichè neanche «la presenza della scorta è in grado di scongiurare l'insorgenza di simili conseguenze per l'azienda e per i cittadini di Taranto». L'Amat non esclude, in futuro, l'assunzione di iniziative volte a conseguire il risarcimento dei danni subiti.

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

L'Amat chiede i danni. Un autista ferito al timpano da un petardo

L'ultimo saggio di ferocia ultrà

Taranto, quattro bus devastati dai tifosi del Cosenza

Come un attentato

Furia calabrese Le porte divelte di uno dei quattro bus dell'Amat di Taranto distrutti, nella notte di lunedì scorso, dai tifosi del Cosenza per il posticipo

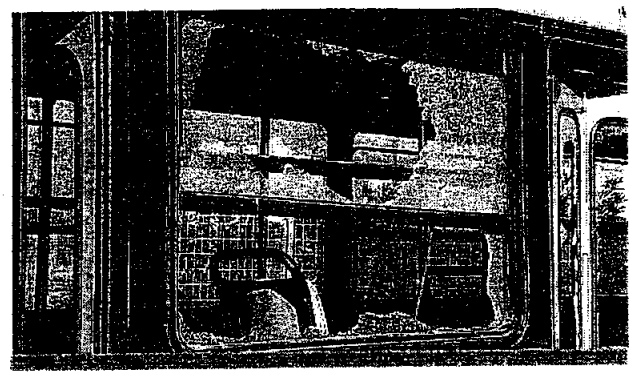

Vetri in frantumi Altra immagine di uno dei bus devastati: i finestrini sono stati rotti a colpi di mazze e di bastone. L'Amat ha chiesto i danni *(foto Ingenito)*

Tifoserie come unni: distruggono dove passano. I quattro bus urbani messi a disposizione dei tifosi del Cosenza dall'azienda tarantina di trasporto locale sono stati distrutti, ridotti ai minimi termini con un danno di migliaia di euro per l'Amat.

Lunedì scorso, giorno del posticipo, è stata una giornata difficile, prima per il Cosenza battuto in campo dal Taranto, poi per l'autista di un bus che s'è lesionato il timpano perché i sostenitori cosentini hanno fatto esplodere un petardo nell'autobus, infischiandosene delle conseguenze.

Vetri rotti, plafoniere divelte, estintori rubati, obliteratrici rotte, lunotti infranti, parabrezza sbriciolati: una sistematica azione di distruzione mentre la Polizia scortava i quattro bus con le sue auto che, è di tutta evidenza, non hanno funzionato per nulla da deterrente.

L'Amat aveva dato la propria disponibilità a trasportare i tifosi di Cosenza dal parcheggio dei loro bus extraurbani, lasciati sulla statale 106, allo stadio Iacovone e ritorno. Sapeva di correre un rischio, ma s'è messa a disposizione delle autorità. Al ritorno, forse per la rabbia di aver perso la partita o per la naturale ferocia dei tifosi quando sono in gruppo e che li porta, com'è successo durante la gara, a lanciare 37 bombe carta, i bus sono diventati oggetto di vendetta.

Ora l'azienda, guidata da Walter Poggi, ha già comunicato a prefetto, questore e al sindaco Stefàno che non è più disponibile a fornire in futuro questo tipo di servizio. Lo staff legale dell'Amat sta esaminando la normativa federale, oltre che gli aspetti legali propri di questi episodi, per inquadrare le responsabilità e sporgere eventuali denunce per il risarcimento dei danni. Potrebbe scattare il principio della responsabilità oggettiva della Federcalcio e della società ospitante, il Taranto. Nel frattempo un paio dei pullman danneggiati sono in riparazione, uno è talmente malridotto che sembra scampato a un attentato.

Cesare Bechis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO Quotidiano di Puglia
Taranto

VANDALISMO

Dopo la sconfitta di lunedì gli ultras calabresi se la prendono con l'Amat In ospedale un autista

Nelle foto a sinistra i bus sfasciati dagli ultras del Cosenza. Vetri infranti, porte rotte, sedili divelti. i danni sono ingenti In ospedale è finito anche uno degli autisti, per lo scoppio di un petardo *(foto Studio Ingenito)*

La rabbia dei tifosi: 4 bus distrutti

Hanno perso la partita. Due gol del Taranto, uno del Cosenza. Ma gli ultras della squadra ospite non hanno digerito la sconfitta. E così hanno deciso di "sfogare" la loro rabbia agonistica sui bus dell'Amat che avrebbero dovuto condurli dallo stadio fino al parcheggio dei loro pullman, fuori città.

La partita Taranto-Cosenza è stata disputata lunedì sera, in posticipo, allo "Iacovone". La questura aveva disposto un servizio di trasporto dei tifosi ospiti, chiedendo all'azienda di trasporto cittadina di mettere a disposizione quattro mezzi. Gli autobus hanno condotto i tifosi fino allo stadio e così al ritorno. All'andata tutto era filato liscio, non così al ritorno. L'esito della partita sul campo, non gradita ad un manipolo di supporters calabresi, ha scatenato una reazione violentissima. I tifosi, divisi in quattro pullman, hanno praticamente distrutto i mezzi. Vetri infranti, sedili divelti, le porte automatiche sfasciate. Sono stati usati anche gli estintori in dotazione dei mezzi per danneggiare gli autobus.

In un caso è rimasto ferito anche l'autista del bus. Dietro la poltroncina del conducente è infatto stato esploso un grosso petardo. L'uomo è stato costretto alle cure dell'ospedale per una sospetta lesione del timpano.

A mostrare quanto è successo nella guerriglia di lunedì sera sono stati i vertici dell'Amat. Dopo alcuni giorni, in effetti, ma soltanto per fare comprendere ai cittadini come l'azienda sia in grave difficoltà per il numero ridotto di mezzi in circolazione. A parlare è il presidente della società, Walter Poggi: «Gli autobus che abbiamo messo a disposizione erano perfettamente funzionanti - spiega - ma ci sono stati restituiti gravemente danneggiati. Ridotti in questo modo siamo stati costretti a metterli fuori dal servizio». La manutenzione straordinaria, per il momento, sarà a carico dell'azienda, che poi si potrà rivalere sulla società sportiva. Ma i mezzi resteranno per un po' di tempo nell'officina. «E' una difficoltà che si aggiunge alla difficoltà. C'erano già dieci mezzi in manutenzione per problemi che si erano verificati in precedenza. E' chiaro che così siamo costretti a lavorare un po' in affanno. Volevamo dare una corretta informazione alla città dei problemi che potrebbero esserci», ha sostenuto ancora il presidente Poggi.

«Fortunatamente - ha concluso - non ci sono stati danni significativi per le persone».

T.F.

LA GAZZETTA DI TARANTO

RAID VANDALICO

DOPO LA «NOTTURNA» DI LUNEDÌ

IL RISARCIMENTO
L'azienda di trasporto pubblico potrebbe chiedere i danni alle due società sportive (Taranto e Cosenza) oppure alla Federcalcio

IL VIMINALE
Esiste anche un fondo al ministero dell'Interno per finanziare i danni subiti in seguito ad atti da «teppismo da stadio»

Ultras del Cosenza devastano 4 bus

Poggi, presidente dell'Amat: stiamo decidendo a chi chiedere i danni

Gli ultras del Cosenza hanno devastato quattro bus dell'Amat. Dopo la partita svoltasi in «notturna» tra il Taranto e la squadra calabrese (vinta dai rossoblu ionici), i supporters cosentini si sono esibiti in atti vandalici distruggendo i mezzi dell'azienda di trasporto di proprietà del Comune di Taranto. Era stata la Questura a richiedere all'Amat di mettere a disposizione quattro autobus per trasportare i tifosi calabresi dalla «106» (nei pressi dell'Eni) sino allo stadio «Iacovone». E così, a fine partita, questi 300/350 ultras del Cosenza giunti in autobus hanno frantumato i vetri degli autobus stessi ed hanno divelto diversi sedili. Ma non solo. Qualcuno ha anche fatto esplodere all'interno del bus un petardo e questo ha causato alcuni problemi fisici (momentaneo disturbo dell'udito) ad un'autista. I danni subiti, naturalmente, non sono coperti da assicurazione. Tre mezzi su quattro sono già in officina per ricevere i primi interventi di manutenzione. Interventi che comunque non termineranno prima di 10-15 giorni.

Il presidente dell'Amat spa, **Walter Poggi**, non nasconde il suo rammarico: «Questi quattro autobus - afferma contattato dalla «Gazzetta» - ci servono come il pane. Non possiamo permetterci il lusso di non utilizzare altri pullman. Del resto, i tempi di attesa dei passeggeri alle fermate dipendono anche dal numero (non irrilevante) di autobus fermi in officina».

Ed ora, cosa farà l'Amat? A parte la scontata denuncia «contro ignoti» l'azienda di via Cesare Battisti sta valutando altre strade. «Il nostro ufficio legale - precisa Poggi - sta verificando, infatti, se sussistono le condizioni per chiamare in causa le società sportive che, per legge, sono responsabili dei fatti violenti che si verificano all'interno ed all'esterno dello stadio. Dobbiamo, inoltre, valutare - prosegue Walter Poggi - se possiamo attingere ad un fondo che il ministero dell'Interno mette a disposizione per coprire i danni derivanti da fatti come questi. Non so, vedremo... Chiederemo, inoltre, alla Questura - sottolinea il presidente dell'Amat spa - se, nella serata di lunedì, ha effettuato dei fermi o ha identificato i presunti autori di questi atti vandalici. Magari così potremmo rivalerci su di loro... La situazione è complessa. Per questo, abbiamo dato mandato all'ufficio legale della nostra azienda di valutare il da farsi». *(f.ven.)*

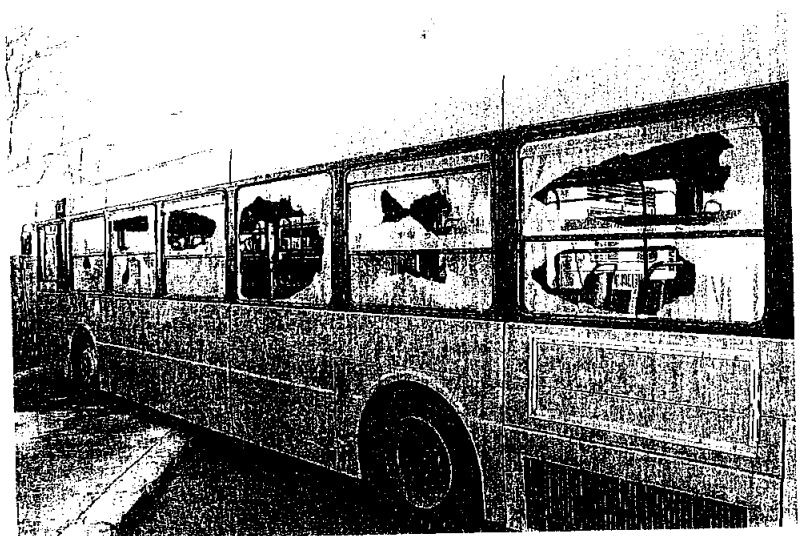

DEVASTATO Uno dei quattro mezzi dell'autobus distrutto dagli ultras del Cosenza (foto Iordano)

Tarantosera
La voce della Città

IL RETROSCENA. Quatto pullman sono stati devastati lunedì sera dai tifosi del Cosenza

Bus distrutti, stop dell'Amat

L'autista ha riportato la lesione del timpano a causa di un petardo L'azienda adesso è pronta a chiedere i danni

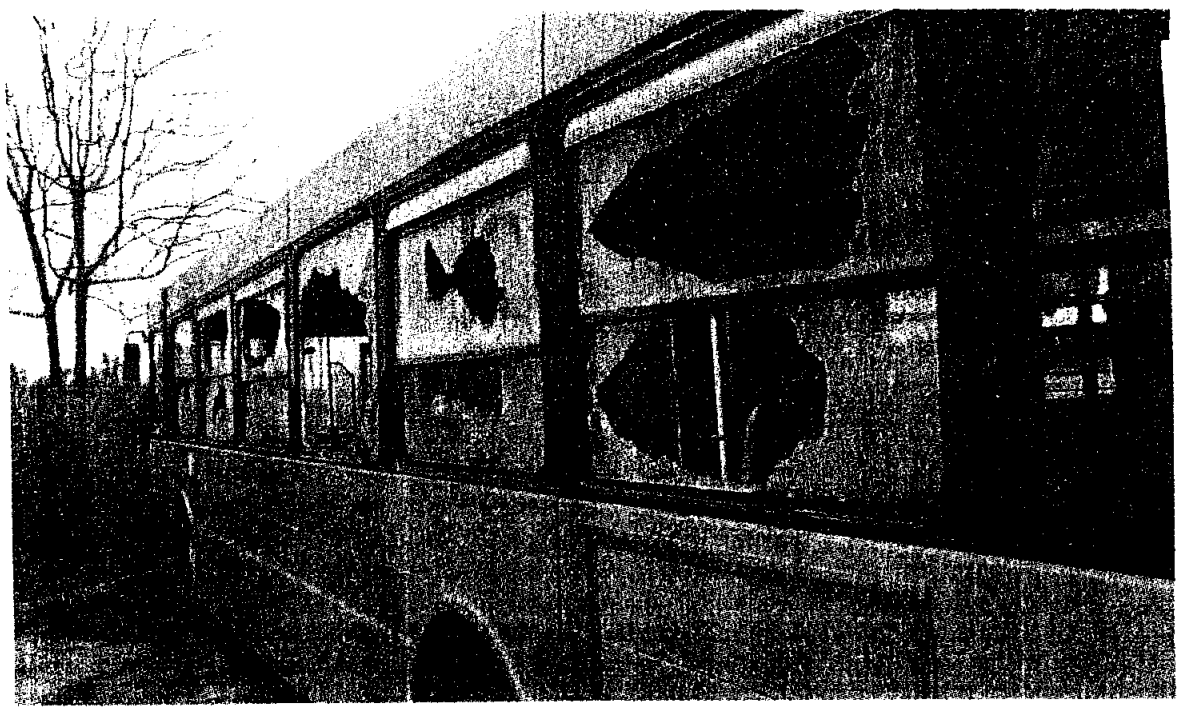

Uno dei pullman danneggiati dai tifosi del Cosenza

Giovanni Di Meo

TARANTO - L'azienda *"non è più in condizione di assicurare, per il futuro, tale tipologia di servizi"*. Insomma, adesso l'Amat dice basta. L'azienda per la mobilità è pronta a chiedere alle autorità competenti lo stop al servizio di trasporto delle tifoserie ospiti allo stadio Erasmo Iacovone, dopo il bollettino di guerra seguito al posticipo di lunedì tra i rossoblu di mister Brucato ed il Cosenza.

Il bilancio è di quatto pullman gravemente danneggiati, con la rottura dei vetri, ma anche della macchina obliteratrice, oltre allo sfondamento del tetto ed il furto di un estintore. Ma ad avere la peggio è stato l'autista del mezzo adibito al trasporto degli scatenati ultras cosentini.

> *Quasi cinquecento gli scatenati supporters del Cosenza che hanno affrontato la trasferta in Puglia*

Il dipendente dell'Amat ha infatti riportato la lesione del timpano a causa dell'esplosione di alcuni petardi dentro il bus che ha portato i calabresi al *checkpoint* dal quale sarebbero quindi ripartiti alla volta di Cosenza. Uno scenario indegno di una partita di calcio, e che ha scatenato la reazione della stessa azienda, che sta valutando anche l'ipotesi di un'azione legale per il risarcimento degli ingenti danni subiti. Gli stessi supporters cosentini del resto, durante la partita che la loro squadra ha perso con il punteggio di due reti ad uno contro il Taranto, si erano distinti per la raffica di petardi scoppiati praticamente per tutta la durata dell'incontro, e costati alla società una multa da 3.500 euro. Ma è stato dopo la partita, evidentemente, che i cosentini hanno fatto vedere il loro aspetto peggiore sfogando contro i mezzi messi a disposizione dall'azienda tarantina, evidentemente, la frustrazione per il risultato maturato sul campo e che ha visto gli ospiti cedere quasi sul filo di lana alla rimonta del Taranto. Ad affrontare la trasferta in terra pugliese erano stati quasi cinquecento tifosi cosentini, una presenza massiccia conseguenza non soltanto dell'ottimo momento vissuto dalla compagine del tecnico Mimmo Toscano ma anche dal prezzo del biglietto, fissato ad un euro per tutte le tifoserie ospiti. ●

MENARINI
426
AE 423 KA

AmAt
S.p.A.

SCITA DI EMERGENZA

Autobus a METAN

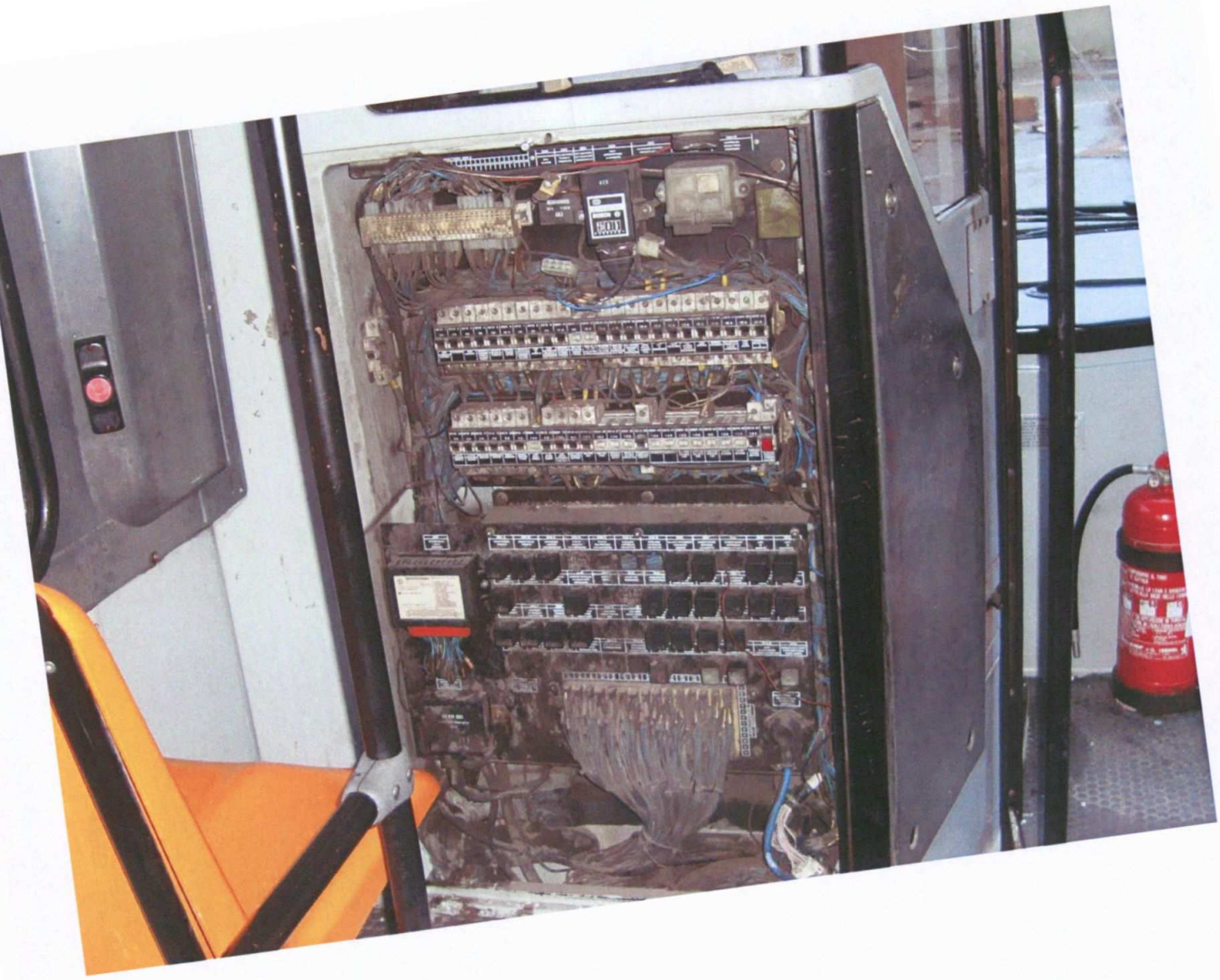

427

VENDITA DI BIGLIETTI A BORDO
entrat

RASSEGNA STAMPA LOCALE

LUN 21/12/09

Cesare Bechis

CORRIERE DEL GIORNO

La denuncia dell'Amat: «Quattro bus distrutti dai tifosi cosentini»

L'eco della gara Taranto-Cosenza non si è ancora spento. L'Amat ha denunciato che i bus messi a disposizione della tifoseria calabrese sono stati oggetto di pesanti atti vandalici. Quattro i mezzi coinvolti, con danni che vanno dalla semplice rottura dei finestrini laterali, dei parabrezza, delle obliteratrici e delle pulsantiere, sino al furto degli estintori e allo sfondamento del tetto. Ancora più grave è l'infortunio occorso al timpano di uno dei quattro autisti per lo scoppio di un petardo all'interno del bus condotto. «L'impossibilità di assicurare, nei giorni successivi, la regolarità del servizio in favore dei cittadini ha comportato - comunica l'Amat - un rilevante danno economico».

TEPPISTI In alto e in basso i bus dell'Amat danneggiati

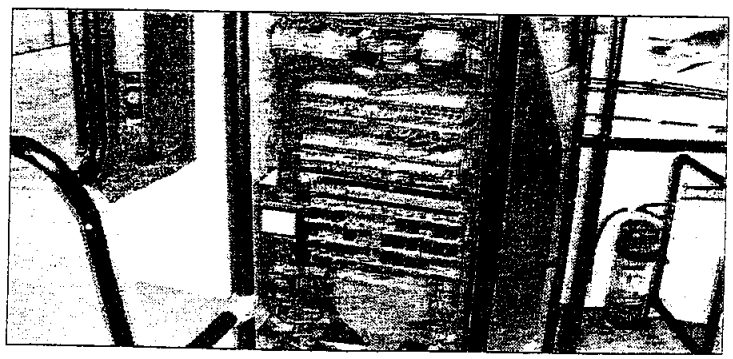

In virtù di quanto accaduto nell'ennesimo episodio teppistico-sportivo, l'Amat afferma di non essere più in condizione di garantire, per il futuro, la stessa tipologia di servizi. La drastica decisione è stata presa poichè neanche «la presenza della scorta è in grado di scongiurare l'insorgenza di simili conseguenze per l'azienda e per i cittadini di Taranto». L'Amat non esclude, in futuro, l'assunzione di iniziative volte a conseguire il risarcimento dei danni subiti.

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

L'Amat chiede i danni. Un autista ferito al timpano da un petardo

L'ultimo saggio di ferocia ultrà

Taranto, quattro bus devastati dai tifosi del Cosenza

Come un attentato

Furia calabrese Le porte divelte di uno dei quattro bus dell'Amat di Taranto distrutti, nella notte di lunedì scorso, dai tifosi del Cosenza per il posticipo

Vetri in frantumi Altra immagine di uno dei bus devastati: i finestrini sono stati rotti a colpi di mazze e di bastone. L'Amat ha chiesto i danni *(foto Ingenito)*

Tifoserie come unni: distruggono dove passano. I quattro bus urbani messi a disposizione dei tifosi del Cosenza dall'azienda tarantina di trasporto locale sono stati distrutti, ridotti ai minimi termini con un danno di migliaia di euro per l'Amat.

Lunedì scorso, giorno del posticipo, è stata una giornata difficile, prima per il Cosenza battuto in campo dal Taranto, poi per l'autista di un bus che s'è lesionato il timpano perché i sostenitori cosentini hanno fatto esplodere un petardo nell'autobus, infischiandosene delle conseguenze.

Vetri rotti, plafoniere divelte, estintori rubati, obliteratrici rotte, lunotti infranti, parabrezza sbriciolati: una sistematica azione di distruzione mentre la Polizia scortava i quattro bus con le sue auto che, è di tutta evidenza, non hanno funzionato per nulla da deterrente.

L'Amat aveva dato la propria disponibilità a trasportare i tifosi di Cosenza dal parcheggio dei loro bus extraurbani, lasciati sulla statale 106, allo stadio Iacovone e ritorno. Sapeva di correre un rischio, ma s'è messa a disposizione delle autorità. Al ritorno, forse per la rabbia di aver perso la partita o per la naturale ferocia dei tifosi quando sono in gruppo e che li porta, com'è successo durante la gara, a lanciare 37 bombe carta, i bus sono diventati oggetto di vendetta.

Ora l'azienda, guidata da Walter Poggi, ha già comunicato a prefetto, questore e al sindaco Stefàno che non è più disponibile a fornire in futuro questo tipo di servizio. Lo staff legale dell'Amat sta esaminando la normativa federale, oltre che gli aspetti legali propri di questi episodi, per inquadrare le responsabilità e sporgere eventuali denunce per il risarcimento dei danni. Potrebbe scattare il principio della responsabilità oggettiva della Federcalcio e della società ospitante, il Taranto. Nel frattempo un paio dei pullman danneggiati sono in riparazione, uno è talmente malridotto che sembra scampato a un attentato.

Cesare Bechis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO Quotidiano di Puglia
Taranto

VANDALISMO

Dopo la sconfitta di lunedì gli ultras calabresi se la prendono con l'Amat In ospedale un autista

Nelle foto a sinistra i bus sfasciati dagli ultras del Cosenza. Vetri infranti, porte rotte, sedili divelti: i danni sono ingenti In ospedale è finito anche uno degli autisti, per lo scoppio di un petardo *(foto Studio Ingenito)*

La rabbia dei tifosi: 4 bus distrutti

Hanno perso la partita. Due gol del Taranto, uno del Cosenza. Ma gli ultras della squadra ospite non hanno digerito la sconfitta. E così hanno deciso di "sfogare" la loro rabbia agonistica sui bus dell'Amat che avrebbero dovuto condurli dallo stadio fino al parcheggio dei loro pullman, fuori città.

La partita Taranto-Cosenza è stata disputata lunedì sera, in posticipo, allo "Iacovone". La questura aveva disposto un servizio di trasporto dei tifosi ospiti, chiedendo all'azienda di trasporto cittadina di mettere a disposizione quattro mezzi. Gli autobus hanno condotto i tifosi fino allo stadio e così al ritorno. All'andata tutto era filato liscio, non così al ritorno. L'esito della partita sul campo, non gradita ad un manipolo di supporters calabresi, ha scatenato una reazione violentissima. I tifosi, divisi in quattro pullman, hanno praticamente distrutto i mezzi. Vetri infranti, sedili divelti, le porte automatiche sfasciate. Sono stati usati anche gli estintori in dotazione dei mezzi per danneggiare gli autobus.

In un caso è rimasto ferito anche l'autista del bus. Dietro la poltroncina del conducente è infatto stato esploso un grosso petardo. L'uomo è stato costretto alle cure dell'ospedale per una sospetta lesione del timpano.

A mostrare quanto è suc o nella guerriglia di lunedì sera sono stati i vertici dell'Amat. Dopo alcuni giorni, in effetti, ma soltanto per fare comprendere ai cittadini come l'azienda sia in grave difficoltà per il numero ridotto di mezzi in circolazione. A parlare è il presidente della società, Walter Poggi: «Gli autobus che abbiamo messo a disposizione erano perfettamente funzionanti - spiega - ma ci sono stati restituiti gravemente danneggiati. Ridotti in questo modo siamo stati costretti a metterli fuori dal servizio». La manutenzione straordinaria, per il momento, sarà a carico dell'azienda, che poi si potrà rivalere sulla società sportiva. Ma i mezzi resteranno per un po' di tempo nell'officina. «E' una difficoltà che si aggiunge al difficoltà. C'erano già dieci mezzi in manutenzione per problemi che si erano verificati in precedenza. E' chiaro che così siamo costretti a lavorare un po' in affanno. Volevamo dare una corretta informazione alla città dei problemi che potrebbero esserci», ha sostenuto ancora il presidente Poggi.

«Fortunatamente - ha concluso - non ci sono stati danni significativi per le persone».

T.F.

LA GAZZETTA DI TARANTO

RAID VANDALICO

DOPO LA «NOTTURNA» DI LUNEDÌ

IL RISARCIMENTO

L'azienda di trasporto pubblico potrebbe chiedere i danni alle due società sportive (Taranto e Cosenza) oppure alla Federcalcio

IL VIMINALE

Esiste anche un fondo al ministero dell'Interno per finanziare i danni subiti in seguito ad atti da «teppismo da stadio»

Ultras del Cosenza devastano 4 bus

Poggi, presidente dell'Amat: stiamo decidendo a chi chiedere i danni

Gli ultras del Cosenza hanno devastato quattro bus dell'Amat. Dopo la partita svoltasi in «notturna» tra il Taranto e la squadra calabrese (vinta dai rossoblu ionici), i supporters cosentini si sono esibiti in atti vandalici distruggendo i mezzi dell'azienda di trasporto di proprietà del Comune di Taranto. Era stata la Questura a richiedere all'Amat di mettere a disposizione quattro autobus per trasportare i tifosi calabresi dalla «106» (nei pressi dell'Eni) sino allo stadio «Iacovone». E così, a fine partita, questi 300-350 ultras del Cosenza giunti in autobus hanno frantumato i vetri degli autobus stessi ed hanno divelto diversi sedili. Ma non solo. Qualcuno ha anche fatto esplodere all'interno del bus un petardo e questo ha causato alcuni problemi fisici (momentaneo disturbo dell'udito) ad un'autista. I danni subìti, naturalmente, non sono coperti da assicurazione. Tre mezzi su quattro sono già in officina per ricevere i primi interventi di manutenzione. Interventi che comunque non termineranno prima di 10-15 giorni.

Il presidente dell'Amat spa, **Walter Poggi**, non nasconde il suo rammarico: «Questi quattro autobus - afferma contattato dalla «Gazzetta» - ci servono come il pane. Non possiamo permetterci il lusso di non utilizzare altri pullman. Del resto, i tempi di attesa dei passeggeri alle fermate dipendono anche dal numero (non irrilevante) di autobus fermi in officina».

Ed ora, cosa farà l'Amat? A parte la scontata denuncia «contro ignoti» l'azienda di via Cesare Battisti sta valutando altre strade. «Il nostro ufficio legale - precisa Poggi - sta verificando, infatti, se sussistono le condizioni per chiamare in causa le società sportive che, per legge, sono responsabili dei fatti violenti che si verificano all'interno ed all'esterno dello stadio. Dobbiamo, inoltre, valutare - prosegue Walter Poggi - se possiamo attingere ad un fondo che il ministero dell'Interno mette a disposizione per coprire i danni derivanti da fatti come questi. Non so, vedremo... Chiederemo, inoltre, alla Questura - sottolinea il presidente dell'Amat spa - se, nella serata di lunedì, ha effettuato dei fermi o ha identificato i presunti autori di questi atti vandalici. Magari così potremmo rivalerci su di loro... La situazione è complessa. Per questo, abbiamo dato mandato all'ufficio legale della nostra azienda di valutare il da farsi». *(f.ven.)*

DEVASTATO Uno dei quattro mezzi dell'autobus distrutto dagli ultras del Cosenza [foto Todaro]

Taranto Sera
La voce della Città

IL RETROSCENA. Quatto pullman sono stati devastati lunedì sera dai tifosi del Cosenza

Bus distrutti, stop dell'Amat

L'autista ha riportato la lesione del timpano a causa di un petardo L'azienda adesso è pronta a chiedere i danni

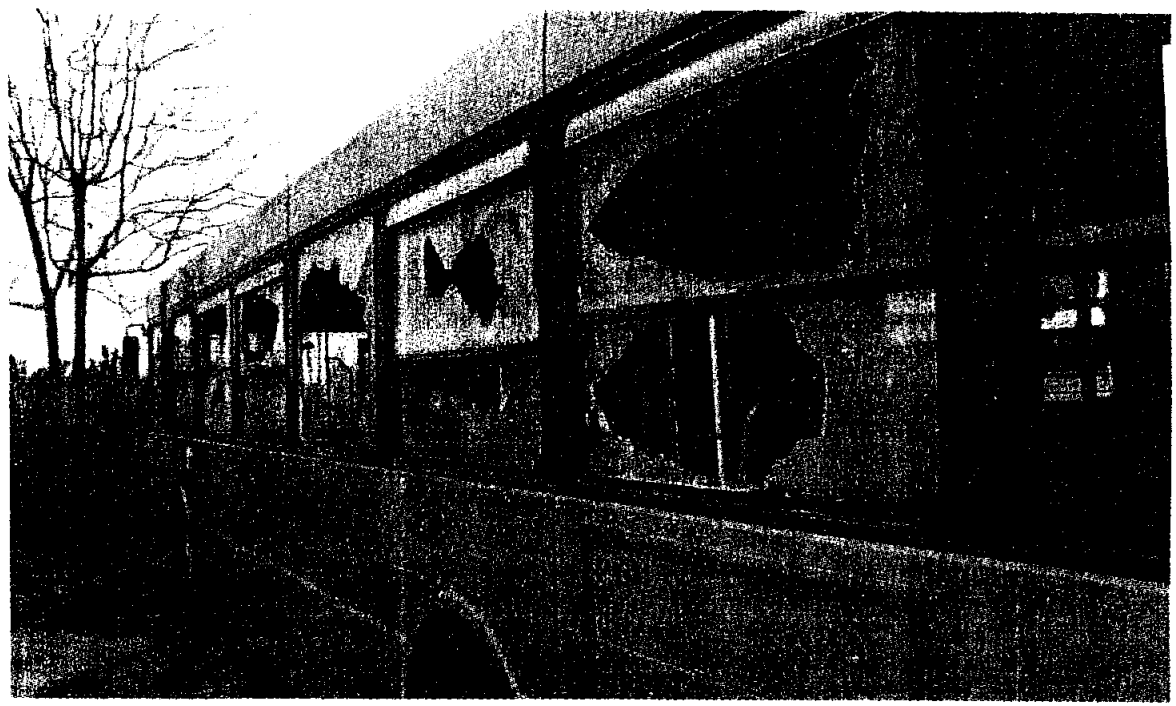

Uno dei pullman danneggiati dai tifosi del Cosenza

Giovanni Di Meo

TARANTO - L'azienda *"non è più in condizione di assicurare, per il futuro, tale tipologia di servizi"*. Insomma, adesso l'Amat dice basta. L'azienda per la mobilità è pronta a chiedere alle autorità competenti lo stop al servizio di trasporto delle tifoserie ospiti allo stadio Erasmo Iacovone, dopo il bollettino di guerra seguito al posticipo di lunedì tra i rossoblu di mister Brucato ed il Cosenza.

Il bilancio è di quatto pullman gravemente danneggiati, con la rottura dei vetri, ma anche della macchina obliteratrice, oltre allo sfondamento del tetto ed il furto di un estintore. Ma ad avere la peggio è stato l'autista del mezzo adibito al trasporto degli scatenati ultras cosentini.

> *'Quasi cinquecento gli scatenati supporters del Cosenza che hanno affrontato la trasferta in Puglia'*

Il dipendente dell'Amat ha infatti riportato la lesione del timpano a causa dell'esplosione di alcuni petardi dentro il bus che ha portato i calabresi al *checkpoint* dal quale sarebbero quindi ripartiti alla volta di Cosenza. Uno scenario indegno di una partita di calcio, e che ha scatenato la reazione della stessa azienda, che sta valutando anche l'ipotesi di un'azione legale per il risarcimento degli ingenti danni subiti. Gli stessi supporters cosentini del resto, durante la partita che la loro squadra ha perso con il punteggio di due reti ad uno contro il Taranto, si erano distinti per la raffica di petardi scoppiati praticamente per tutta la durata dell'incontro, e costati alla società una multa da 3.500 euro. Ma è stato dopo la partita, evidentemente, che i cosentini hanno fatto vedere il loro aspetto peggiore sfogando contro i mezzi messi a disposizione dall'azienda tarantina, evidentemente, la frustrazione per il risultato maturato sul campo e che ha visto gli ospiti cedere quasi sul filo di lana alla rimonta del Taranto. Ad affrontare la trasferta in terra pugliese erano stati quasi cinquecento tifosi cosentini, una presenza massiccia conseguenza non soltanto dell'ottimo momento vissuto dalla compagine del tecnico Mimmo Toscano ma anche dal prezzo del biglietto, fissato ad un euro per tutte le tifoserie ospiti. ●

uscita
uscita
uscita
entrat

427 entrata

CAVISEDO

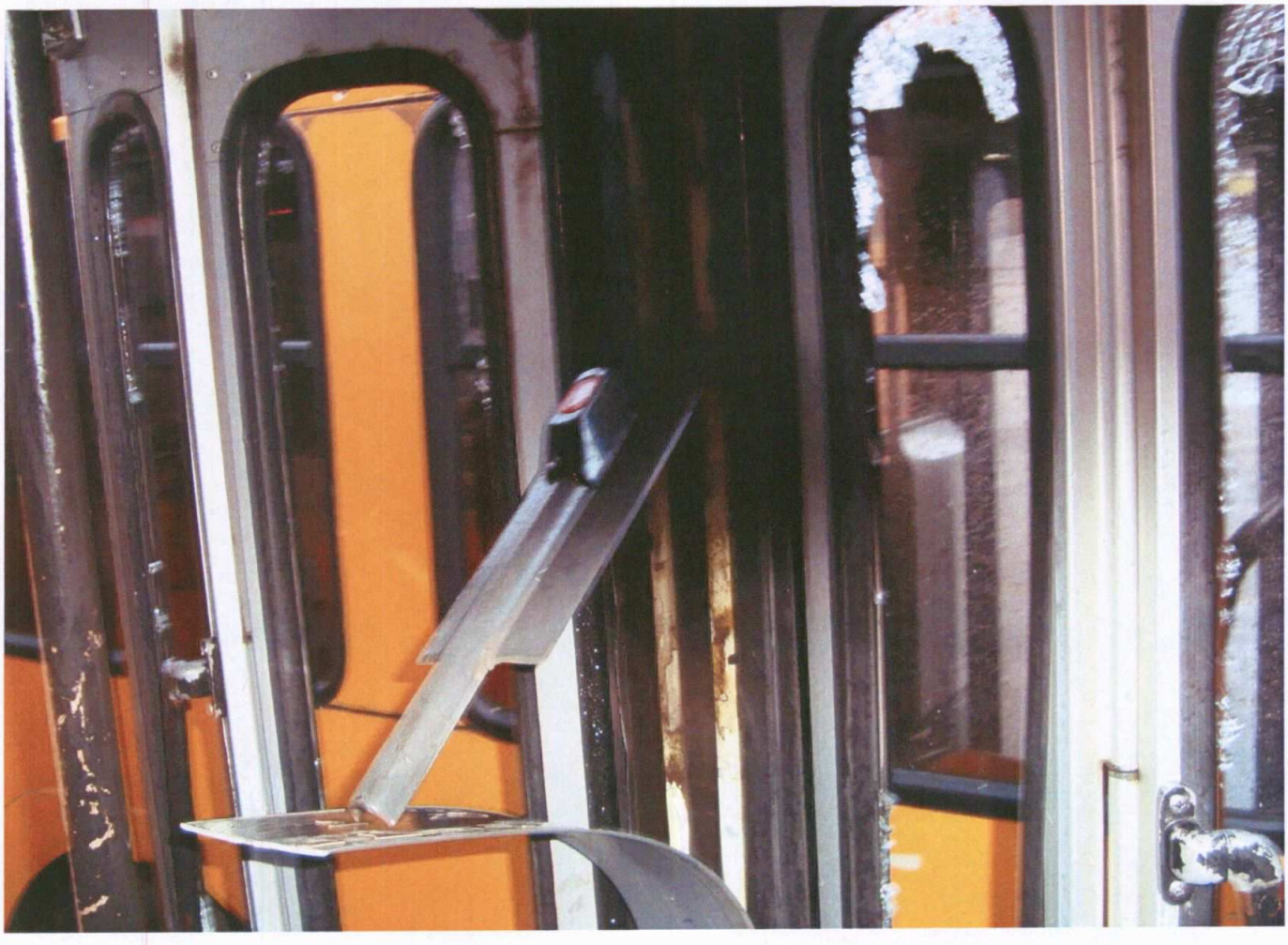

uscita
429

entrata
entrata
A.m.

431
AE 674 KA

SILVANA
A
PUP D PES
entrata
AmAt
S.p.A.
SU QUESTO AUTOBUS
VENDITA DI BIGLIETTI A BORDO
DA PARTE DEL CONDUCENTE
431

mergenz
necessità
maniglia

uscita

23483
15 DIC. 2009

Prot. n°

AmAt S.p.A
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Al Responsabile Unità Esercizio
Sig. Cosimo Russo
SEDE

Oggetto: informativa a servizio Stadio

Ieri sera è stato organizzato, coordinato ed espletato il servizio dal piazzale AGIP di Taranto per e dallo Stadio Jocovone, utilizzando n° 6 autobus, contrassegnati dal numero sociale 425 – 426 – 427 – 429 – 431 – 472.

Si è dovuto ripiegare sull'utilizzo dell'autobus 472 (non proprio "vecchio") ed alla fine nemmeno utilizzato, perché gli unici altri 3 autobus classificati "vecchi" erano in avaria:

- 455 e 439 (freni difettosi);
- 428 non si spegneva il motore.

Per il trasporto dall'Agip allo Stadio, sono stati utilizzati i seguenti Operatori d'Esercizio:

- Ladiana Cosimo (autobus n° 429);
- Ladiana Luigi (autobus n° 431);
- Lolli Leonardo (autobus n° 425);
- Angelillo Orazio (autobus n° 427);
- Albano Mario (autobus n° 426);
- Gentile Giovanni (autobus n° 472) = **non utilizzato**

Per il trasporto dallo Stadio all'AGIP, sono stati utilizzati i seguenti Operatori d'Esercizio:

- Passatore Antonio (autobus n° 429);
- Fuggetti Cosimo (autobus n° 431);
- Scarnera Francesco (autobus n° 425);
- Santoro Giovanni (autobus n° 427);
- Soldano Sergio (autobus n° 426);

Dopo l'operazione di scarico allìAGIP dei tifosi, sono stati riscontrati i seguenti danni agli autobus, filmati comunque da un Funzionario della Questura, alla presenza degli Addetti Mancini Emilio e Mancuso Pasquale:

- 425 = è stato scaricato l'estintore;
- 426 = Rottura del vetro della porta dell'autista, del parabrezza, del finistrino e del pannello dietro la postazione del conducente; smontaggio e rottura delle plafoniere e dell'obliteratrice posteriore;
- 427 = Rottura di tutti i vetri laterali, del tetto, delle plafoniere ed i pulsanti per la prenotazione di fermata;
- 429 = Rottura del vetro posteriore destro e lunotto posteriore;
- 431 = Rottura di tutti i vetri verticali della porta centrale del finestrino anteriore e il furto dell'estintore.

Taranto, lì 15/12/09

Il Coordinatore d''Esercizio
.....

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N. iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, 23/12/2009

Corrispondenza interna prot. n. _____/UAG

Al Responsabile Unità Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti
SEDE

Oggetto: quantificazione danni subiti dagli autobus n° 426, 427, 429, 431 in occasione della partita TARANTO - COSENZA del giorno 14/12/2009.

E' pervenuta recentemente presso l'ufficio sinistri la denuncia effettuata dall'Azienda al Questore di Taranto a seguito degli episodi di danneggiamento che hanno interessato i mezzi di proprietà AMAT S.p.A. numeri: 426, 427, 429, 431.

Nelle more dell'espletamento delle attività peritali ed al fine di istruire correttamente la pratica di risarcimento del danno, è opportuno che codesta spettabile area approntì dettagliata relazione (fotografie, bolle di lavoro, costi di materiale ecc) sulla quantificazione dei danni subiti dai citati mezzi.

Nel ringraziare anticipatamente per l'attività che si andrà a prestare, si porgono cordiali saluti

Il CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA AA.GG. e P.R.
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Prot. N. 24169
Del 23 DIC. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN.,P.R.,SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
_____		☐

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO: OSSERVAZIONI A MARGINE DEL CASO "GIAMPÀ"

di Angelo Maietta*

SOMMARIO: 1. Il caso - 2. La responsabilità civile nello sport - 2.1. ...(segue) La responsabilità delle società sportive - 2.2. ...(segue) la vicenda Giampà - 3. La responsabilità del produttore e dell'arbitro: alcune osservazioni - 3.1 ...(segue) L'arbitro - 4. Rilievi conclusivi.

1. Il caso.

Un nuovo capitolo del già complesso sistema della responsabilità civile nello sport[1] si apre con il caso in esame; si tratta della vicenda che ha interessato il calciatore della società sportiva F.C. Messina Peloro S.r.L. (di seguito Messina), Domenico Giampà, il quale nel corso di una partita di calcio, Messina - Lecce, è andato a scontrarsi con un cartellone pubblicitario posizionato a bordo campo riportando lesioni personali alla coscia sinistra con la recisione del muscolo mediale.

A seguito dell'incidente, il calciatore ha avuto 147 punti di sutura che lo terranno lontano dai campi di gioco per molto tempo.

---

* ANGELO MAIETTA è avvocato e professore a contratto di Diritto Privato nell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Salerno.

[1] Per un'ampia rassegna sulla responsabilità in materia sportiva, fondamentale è la lettura di R. FRAU, *La r.c. sportiva*, in P. Cendon (a cura di), *La responsabilità civile*, X, Torino, 1998, 307 ss.; A. Scialoja, voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile*, Torino, 1998, 410 ss; nonché più recentemente B. Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, *passim*. Nel senso che la questione solleva interrogativi dal rilievo puramente teorico, cfr. M. Bona - A. Castelnuovo - P.G. Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 3 ss. In generale, sul diritto dello sport si veda M. Sanino, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002, *passim*; AA.VV. *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004, 139 - 158.

La vicenda ha, da subito, suscitato numerose polemiche in ordine alla responsabilità per l'accaduto ed in particolare in ordine alla sicurezza degli stadi di calcio, nonché alla sorveglianza che compete agli "addetti ai lavori."

2. *La responsabilità civile nello sport.*

L'antica *querelle* intorno alla responsabilità civile nello sport non può dirsi sopita nonostante l'ampia casistica giurisprudenziale e i numerosi contributi della dottrina, secondo cui, nell'ambito sportivo, i profili di responsabilità ed il consequenziale obbligo risarcitorio, subiscono una "attenuazione" dovuta ad alcune peculiarità.

In particolare è stato sostenuto che, di là dall'ipotizzare una autonoma collocazione sistematica della responsabilità sportiva[2], il profilo in questione deve essere valutato *case by case*[3], a seconda dello sport praticato e degli elementi di fatto emergenti dalle condotte poste in essere.

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno distinto una responsabilità degli atleti per i danni cagionati ad altri atleti o a terzi durante una gara, da una responsabilità degli "altri soggetti" dello

---

[2] Sostiene tale tesi A. Scialoja, voce *Responsabilità sportiva..cit.* secondo cui "l'opportunità di un'autonoma considerazione, nel campo del diritto, del concetto di responsabilità sportiva va forse ricercata ponendo l'accento non tanto sul termine <responsabilità>, le cui specifiche qualificazioni, per forza di cose, non possono divergere da quelle codificate se non nell'ambito importante, ma sostanzialmente circoscritto, di un'attività di interpretazione, ma piuttosto sul concetto di <attività sportiva> e sui diversi significati che può assumere questa espressione." L'Autore ritiene che i fattori che connoterebbero la responsabilità sportiva siano "in primo luogo i principi informatori dell'ordinamento sportivo, ai quali vanno ricondotte tutte le attività legate al mondo dello sport e nei quali queste ultime trovano la loro ragion d'essere: l'agonismo come estrinsecazione dell'attività, la lealtà competitiva, la probità, la rettitudine, il disinteresse degli atleti, l'assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell'attività - la cosiddetta <manifestazione disinteressata> - il principio della responsabilità oggettiva. Questi fondamenti, ai quali si conforma la responsabilità sportiva in senso stretto, acquistano una precisa valenza anche in tema di responsabilità sportiva in senso lato."
In chiave critica, nel senso di negare autonomia alla responsabilità sportiva, G. Alpa, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva,* in *Riv. dir. sp.*, 1984, 471 ss.

[3] L'esigenza di un approccio casistico nella valutazione della responsabilità sportiva è sostenuta da S. Sica, *Lesioni cagionate in attività e sistema delle responsabilità,* in *Il Corr. Giur.*, 2000, 743.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO: OSSERVAZIONI A MARGINE DEL CASO "GIAMPÀ"

di Angelo Maietta*

SOMMARIO: 1. Il caso - 2. La responsabilità civile nello sport - 2.1. ...(segue) La responsabilità delle società sportive - 2.2. ...(segue) la vicenda Giampà - 3. La responsabilità del produttore e dell'arbitro: alcune osservazioni - 3.1 ...(segue) L'arbitro - 4. Rilievi conclusivi.

1. Il caso.

Un nuovo capitolo del già complesso sistema della responsabilità civile nello sport[1] si apre con il caso in esame; si tratta della vicenda che ha interessato il calciatore della società sportiva F.C. Messina Peloro S.r.L. (di seguito Messina), Domenico Giampà, il quale nel corso di una partita di calcio, Messina - Lecce, è andato a scontrarsi con un cartellone pubblicitario posizionato a bordo campo riportando lesioni personali alla coscia sinistra con la recisione del muscolo mediale.

A seguito dell'incidente, il calciatore ha avuto 147 punti di sutura che lo terranno lontano dai campi di gioco per molto tempo.

---

* ANGELO MAIETTA è avvocato e professore a contratto di Diritto Privato nell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Salerno.

[1] Per un'ampia rassegna sulla responsabilità in materia sportiva, fondamentale è la lettura di R. FRAU, *La r.c. sportiva*, in P. Cendon (a cura di), *La responsabilità civile*, X, Torino, 1998, 307 ss.; A. Scialoja, voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile*, Torino, 1998, 410 ss; nonché più recentemente B. Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, *passim*. Nel senso che la questione solleva interrogativi dal rilievo puramente teorico, cfr. M. Bona - A. Castelnuovo - P.G. Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 3 ss. In generale, sul diritto dello sport si veda M. Sanino, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002, *passim*; AA.VV. *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004, 139 - 158.

La vicenda ha, da subito, suscitato numerose polemiche in ordine alla responsabilità per l'accaduto ed in particolare in ordine alla sicurezza degli stadi di calcio, nonché alla sorveglianza che compete agli "addetti ai lavori."

2. *La responsabilità civile nello sport.*

L'antica *querelle* intorno alla responsabilità civile nello sport non può dirsi sopita nonostante l'ampia casistica giurisprudenziale e i numerosi contributi della dottrina, secondo cui, nell'ambito sportivo, i profili di responsabilità ed il consequenziale obbligo risarcitorio, subiscono una "attenuazione" dovuta ad alcune peculiarità.

In particolare è stato sostenuto che, di là dall'ipotizzare una autonoma collocazione sistematica della responsabilità sportiva[2], il profilo in questione deve essere valutato *case by case*[3], a seconda dello sport praticato e degli elementi di fatto emergenti dalle condotte poste in essere.

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno distinto una responsabilità degli atleti per i danni cagionati ad altri atleti o a terzi durante una gara, da una responsabilità degli "altri soggetti" dello

---

[2] Sostiene tale tesi A. Scialoja, voce *Responsabilità sportiva..cit.* secondo cui "l'opportunità di un'autonoma considerazione, nel campo del diritto, del concetto di responsabilità sportiva va forse ricercata ponendo l'accento non tanto sul termine <responsabilità>, le cui specifiche qualificazioni, per forza di cose, non possono divergere da quelle codificate se non nell'ambito importante, ma sostanzialmente circoscritto, di un'attività di interpretazione, ma piuttosto sul concetto di <attività sportiva> e sui diversi significati che può assumere questa espressione." L'Autore ritiene che i fattori che connoterebbero la responsabilità sportiva siano "in primo luogo i principi informatori dell'ordinamento sportivo, ai quali vanno ricondotte tutte le attività legate al mondo dello sport e nei quali queste ultime trovano la loro ragion d'essere: l'agonismo come estrinsecazione dell'attività, la lealtà competitiva, la probità, la rettitudine, il disinteresse degli atleti, l'assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell'attività - la cosiddetta <manifestazione disinteressata> - il principio della responsabilità oggettiva. Questi fondamenti, ai quali si conforma la responsabilità sportiva in senso stretto, acquistano una precisa valenza anche in tema di responsabilità sportiva in senso lato."
In chiave critica, nel senso di negare autonomia alla responsabilità sportiva, G. Alpa, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sp.*, 1984, 471 ss.

[3] L'esigenza di un approccio casistico nella valutazione della responsabilità sportiva è sostenuta da S. Sica, *Lesioni cagionate in attività e sistema delle responsabilità*, in *Il Corr. Giur.*, 2000, 743.

sport per i danni agli atleti o a terzi estranei alla competizione; in particolare, per il primo profilo, dopo un vivace dibattito in ordine alle possibili cause di esclusione della responsabilità rinvenibili ora nella scriminante dell'esercizio di un diritto[4], ora nel paradigma del rischio accettato o del consenso dell'avente diritto[5], si era giunti a ritenere non punibili le condotte produttive di danno allorché le stesse fossero commesse nell'esercizio della attività sportiva; la giurisprudenza, con un vero e proprio *revirement*[6], conscia probabilmente che l'esercizio

[4] La prospettiva di valutazione indicata è stata sostenuta, tra gli altri da V. CAVALLO, *L'esercizio del diritto nella teoria generale del reato*, Napoli, 1939, *passim*; R. PANNAIN, *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, in *Arch. pen.*, II, 1962, 670; I. De Sanctis, *Il problema della liceità penale della violenza sportiva*, in *Arch. pen.*, I, 1967, 90 nonché C. Caianiello, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 273 e P. Nuvolone, *I limiti taciti della norma penale*, Padova, 1972, 181. Per completezza espositiva, interessante appare l'argomentazione sostenuta da R. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, 1976, 349 per il quale "quando si abbia a soddisfare un dato interesse che si ritiene proprio della collettività si può anche assumere il rischio della lesione di un interesse individuale all'integrità fisica. E' la legge stessa ad assumere il rischio attraverso la disciplina dell'attività sportiva."
In giurisprudenza si rinviene una isolata pronuncia favorevole a tale tesi del Trib. Bari, 22 maggio 1963, in *Arch. Pen.*, 1965, II, 71.
La teoria dell'esercizio del diritto è stata criticata da V. Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 34 perché, secondo l'Autore, la scriminante opererebbe solo per l'attività sportiva svolta in competizioni ufficiali organizzate dal CONI o, per esso, dalle Federazioni sportive, mentre ne resterebbero escluse le competizioni libere.

[5] Su tale specifico punto si veda T. Delogu, *La teoria del delitto sportivo*, in *Ann. Dir. e proc. pen.*, 1932, 1297 nonché F. Chiarotti, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 237 e G. Marini, *Violenza sportiva*, in *Noviss. Digesto It.*, XX, Torino, 1975, 982 nonché R. Rampioni, *Sul c.d. "delitto sportivo": limiti di applicazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, 660. In giurisprudenza, seppur con alcune sfumature, *ex multiis* Cass. Pen., sez. V., 30 aprile 1992 in *Giust. pen.*, 1993, II, 279 secondo cui "in ipotesi di comportamento produttivo di lesioni tenuto da un partecipante ad una gara sportiva nel corso di un'azione di gioco, opera, quale causa di giustificazione atta ad elidere l'antigiuridicità della condotta, il consenso della parte lesa. Tale consenso crea un'area di "rischio consentito", in stretta connessione con l'esercizio della attività sportiva, non delimitata dall'assoluto rispetto del regolamento sportivo, ma operante in un più ampio ambito del rischio connesso ad azioni di gioco che, pur contrarie alle regole, possano ritenersi normale comportamento dei contendenti; deve quindi trattarsi di una ipotesi nella quale sia esclusa la specifica finalità di ledere, e non sia coscientemente posta a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario."

[6] Cfr. Cass. Civ., 21 febbraio 2000, n. 1951 secondo cui "durante una competizione sportiva, la condotta lesiva tenuta da un giocatore ai danni dell'avversario in violazione delle specifiche regole del gioco, disattendendo quei doveri di lealtà verso gli altri competitori che dovrebbero essere la caratteristica di qualsiasi sportivo, non rientra nell'ambito applicativo della causa di giustificazione atipica o non codificata

dell'attività sportiva poteva divenire una sorta di *"licence to kill"*[7], ha trovato un punto di equilibrio stabilendo che la scriminante non codificata del rischio sportivo non opera automaticamente quando venga praticata l'attività sportiva ma subisce una mitigazione nel momento in cui quest'ultima diventa la mera occasione per porre in essere un'attività illecita, generatrice di danno.

Se questo è "lo stato dell'arte" in ordine ai profili di responsabilità in capo agli atleti, diversa appare la situazione che, nell'ambito delle considerazioni inerenti alla vicenda in esame, riguarda la responsabilità degli "altri soggetti" dello sport e, in particolare, delle società di calcio.

2.1. ...(segue) La responsabilità delle società sportive.

Il problema della responsabilità civile delle società sportive va visto sotto un duplice angolo visuale: un primo aspetto riguarda il principio generale del *naeminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., un secondo rilievo richiama l'attenzione dell'interprete alle c.d. responsabilità speciali[8] ed in particolare alle previsioni di cui agli art. 2049[9] e 2050 c.c.[10]

---

dell'esercizio della cd. violenza sportiva, ed è penalmente perseguibile a titolo di colpa grave o dolo a seconda che il fatto si verifichi nel corso dei una azione di gioco per finalità attinenti alla competizione e la violazione delle regole sia dovuta all'ansia di risultato ovvero che la gara sia soltanto l'occasione dell'azione lesiva o quest'ultima sia immediatamente diretta ad intimorire l'avversario ed a dissuaderlo dall'opporre qualsiasi contrasto oppure a punirlo per un fallo involontario subito."

[7] L'espressione è, sia consentito, di A. Maietta, *Lesioni cagionate durante una gara di calcio: un "vulnus" all'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 5/04, 683.

[8] In termini generali sulle c.d. responsabilità speciali si rinvia, per tutti, a S. Sica, *La responsabilità per danno da circolazione*, in AA. VV., *Le responsabilità "speciali": modelli italiani e stranieri*, Napoli, 1994, 183 ss.; Id., *La responsabilità civile tra struttura, funzione e "valori"*, in *Resp. Civ. prev.*, 1994, p. 543 ss.;
G. Alpa-M. Bessone- V. Zeno Zencovich, *I regimi speciali di responsabilità*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1999, 336 ss.

[9] In tal senso Cass. Civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85 in *Resp. Civ. Prev.*, 2003, 765 per la quale "nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di

sport per i danni agli atleti o a terzi estranei alla competizione; in particolare, per il primo profilo, dopo un vivace dibattito in ordine alle possibili cause di esclusione della responsabilità rinvenibili ora nella scriminante dell'esercizio di un diritto[4], ora nel paradigma del rischio accettato o del consenso dell'avente diritto[5], si era giunti a ritenere non punibili le condotte produttive di danno allorché le stesse fossero commesse nell'esercizio della attività sportiva; la giurisprudenza, con un vero e proprio *revirement*[6], conscia probabilmente che l'esercizio

[4] La prospettiva di valutazione indicata è stata sostenuta, tra gli altri da V. CAVALLO, *L'esercizio del diritto nella teoria generale del reato*, Napoli, 1939, *passim*; R. PANNAIN, *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, in *Arch. pen.*, II, 1962, 670; I. De Sanctis, *Il problema della liceità penale della violenza sportiva*, in *Arch. pen.*, I, 1967, 90 nonché C. Caianiello, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 273 e P. Nuvolone, *I limiti taciti della norma penale*, Padova, 1972, 181. Per completezza espositiva, interessante appare l'argomentazione sostenuta da R. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, 1976, 349 per il quale "quando si abbia a soddisfare un dato interesse che si ritiene proprio della collettività si può anche assumere il rischio della lesione di un interesse individuale all'integrità fisica. E' la legge stessa ad assumere il rischio attraverso la disciplina dell'attività sportiva."
In giurisprudenza si rinviene una isolata pronuncia favorevole a tale tesi del Trib. Bari, 22 maggio 1963, in *Arch. Pen.*, 1965, II, 71.
La teoria dell'esercizio del diritto è stata criticata da V. Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 34 perché, secondo l'Autore, la scriminante opererebbe solo per l'attività sportiva svolta in competizioni ufficiali organizzate dal CONI o, per esso, dalle Federazioni sportive, mentre ne resterebbero escluse le competizioni libere.

[5] Su tale specifico punto si veda T. Delogu, *La teoria del delitto sportivo*, in *Ann. Dir. e proc. pen.*, 1932, 1297 nonché F. Chiarotti, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 237 e G. Marini, *Violenza sportiva*, in *Noviss. Digesto It.*, XX, Torino, 1975, 982 nonché R. Rampioni, *Sul c.d. "delitto sportivo": limiti di applicazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, 660. In giurisprudenza, seppur con alcune sfumature, *ex multiis* Cass. Pen., sez. V., 30 aprile 1992 in *Giust. pen.*, 1993, II, 279 secondo cui "in ipotesi di comportamento produttivo di lesioni tenuto da un partecipante ad una gara sportiva nel corso di un'azione di gioco, opera, quale causa di giustificazione atta ad elidere l'antigiuridicità della condotta, il consenso della parte lesa. Tale consenso crea un'area di "rischio consentito", in stretta connessione con l'esercizio della attività sportiva, non delimitata dall'assoluto rispetto del regolamento sportivo, ma operante in un più ampio ambito del rischio connesso ad azioni di gioco che, pur contrarie alle regole, possano ritenersi normale comportamento dei contendenti; deve quindi trattarsi di una ipotesi nella quale sia esclusa la specifica finalità di ledere, e non sia coscientemente posta a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario."

[6] Cfr. Cass. Civ., 21 febbraio 2000, n. 1951 secondo cui "durante una competizione sportiva, la condotta lesiva tenuta da un giocatore ai danni dell'avversario in violazione delle specifiche regole del gioco, disattendendo quei doveri di lealtà verso gli altri competitori che dovrebbero essere la caratteristica di qualsiasi sportivo, non rientra nell'ambito applicativo della causa di giustificazione atipica o non codificata

dell'attività sportiva poteva divenire una sorta di *"licence to kill"*[7], ha trovato un punto di equilibrio stabilendo che la scriminante non codificata del rischio sportivo non opera automaticamente quando venga praticata l'attività sportiva ma subisce una mitigazione nel momento in cui quest'ultima diventa la mera occasione per porre in essere un'attività illecita, generatrice di danno.

Se questo è "lo stato dell'arte" in ordine ai profili di responsabilità in capo agli atleti, diversa appare la situazione che, nell'ambito delle considerazioni inerenti alla vicenda in esame, riguarda la responsabilità degli "altri soggetti" dello sport e, in particolare, delle società di calcio.

2.1. ...(segue) La responsabilità delle società sportive.

Il problema della responsabilità civile delle società sportive va visto sotto un duplice angolo visuale: un primo aspetto riguarda il principio generale del *naeminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., un secondo rilievo richiama l'attenzione dell'interprete alle c.d. responsabilità speciali[8] ed in particolare alle previsioni di cui agli art. 2049[9] e 2050 c.c.[10]

---

dell'esercizio della cd. violenza sportiva, ed è penalmente perseguibile a titolo di colpa grave o dolo a seconda che il fatto si verifichi nel corso dei una azione di gioco per finalità attinenti alla competizione e la violazione delle regole sia dovuta all'ansia di risultato ovvero che la gara sia soltanto l'occasione dell'azione lesiva o quest'ultima sia immediatamente diretta ad intimorire l'avversario ed a dissuaderlo dall'opporre qualsiasi contrasto oppure a punirlo per un fallo involontario subito."

[7] L'espressione è, sia consentito, di A. Maietta, *Lesioni cagionate durante una gara di calcio: un "vulnus" all'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 5/04, 683.

[8] In termini generali sulle c.d. responsabilità speciali si rinvia, per tutti, a S. Sica, *La responsabilità per danno da circolazione*, in AA. VV., *Le responsabilità "speciali": modelli italiani e stranieri*, Napoli, 1994, 183 ss.; Id., *La responsabilità civile tra struttura, funzione e "valori"*, in *Resp. Civ. prev.*, 1994, p. 543 ss.;
G. Alpa-M. Bessone- V. Zeno Zencovich, *I regimi speciali di responsabilità*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1999, 336 ss.

[9] In tal senso Cass. Civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85 in *Resp. Civ. Prev.*, 2003, 765 per la quale "nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di

Le ragioni che hanno spinto la dottrina e la giurisprudenza a richiamare i canoni dell'"oggettività" riposano, da un lato, nella obiettiva difficoltà di individuazione del responsabile di un comportamento cagionevole di danno[11], in occasione di un evento sportivo (si pensi al lancio di oggetti in campo dagli spalti), dall'altro in un principio ispirato al *favor victimae* e tendente ad una più veloce ed efficace azione risarcitoria.

Si è, altresì, osservato che la frequenza con la quale si verificano taluni eventi, non può non qualificare come pericolosa l'attività di organizzazione di una competizione sportiva, di guisa che, pertinente è il richiamo alla norma dell'art. 2050 c.c.[12]

In verità, a parere di chi scrive, le motivazioni del ricorso ad un inquadramento di tipo oggettivo in capo alle società di calcio, andrebbe visto anche in una prospettiva di analisi economica del diritto[13] o, se si preferisce, avendo riguardo alla dinamica dei costi e benefici che derivano dal mondo dello sport ed in particolare da quello del calcio.

---

uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni."

[10] Cfr. M. Buoncristiano, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti e prospettive*, in *Giur. it.*, IV, 159 ss.; G. De Marzo, *Responsabilità civile dell'organizzatore di competizioni sportive e art. 205 c.c.*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 268 ss.; Id., *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa*, in *Danno e resp.*, 1999, 234 - 238; P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 416 - 430; G. Giannini, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 277 ss.; R. Scognamiglio, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Dir. e giur.*, 1963, 81 - 89.

[11] In tal senso R. Frau, *La r.c. sportiva...cit.*, Torino, 1998, p. 359, il quale definisce "acrobatica" la possibilità di una prova liberatoria a carico delle società sportive.

[12] Cfr. B. Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 120 ss.

[13] L'analisi economica del diritto si scinde, essenzialmente, in due principali correnti di pensiero: da un lato G. Calabresi, *The costs of Accident*, New York-London, 1970, 68 ss che incentra la propria analisi sui criteri di *general* e *specific deterrente*, dall'altro R. Posner, *A theory of neglicence*, in 1 J. *Leg. Stud.*, 1979, 29 ss., che, al contrario, ritiene che l'efficienza allocativa debba essere raggiunta seguendo le regole di mercato.
Una critica a tale orientamento è fatta da G. Alpa, *Colpa e responsabilità nella elaborazione di Richard Posner*, in *La responsabilità civile nei sistemi di* common law, a cura di F. Macioce, Padova, 1989, 377 ss.

Quest'ultima considerazione, invero, sembra fornire la chiave di accesso onde correttamente ascrivere la responsabilità per i danni patiti dal calciatore Domenico Giampà, in seguito alla collisione con il tabellone pubblicitario "rotativo" posto a bordo campo.

2.2. *...(segue) la vicenda Giampà.*

Come innanzi accennato, l'esercizio dello sport, assume connotati e caratteristiche che non si fermano soltanto alla promozione dell'attività sportiva, in armonia con quanto stabilito dal legislatore interno ed internazionale, ma che tendono, sempre più e, sia consentito, forse principalmente, a perseguire finalità che dallo sport traggono soltanto il necessario "punto di partenza"; il rinvio è, senza dubbio, ai molteplici interessi economici che derivano dalla pubblicità, dalle sponsorizzazioni, dai diritti radiotelevisivi, dagli eventi promozionali e via discorrendo: tutto ciò ha trasformato lo sport in *business* di guisa che, in applicazione del canone *ubi comoda ibi incommoda*, appare pertinente il richiamo alla responsabilità delle società di calcio per i danni che derivino ai terzi o, come nel caso in esame, agli atleti direttamente[14].

Il calciatore Giampà, è finito in un cartellone pubblicitario della tipologia "rotativa" ovvero quel particolare cartellone che, mediante un sistema di rotazione delle alette, con una determinata scansione temporale, modifica il messaggio pubblicitario visualizzato.

Il regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio[15] (di seguito FIGC) prevede che tali cartelli debbano essere collocati a bordo campo ad una distanza di due metri e cinquanta centimetri dalla linea di demarcazione del rettangolo di gioco; purtuttavia, l'adozione della

---

[14] Tutti i profili menzionati, sono trattati con puntualità da AA.VV., *Lo sport e il diritto. Profili...cit.*, Napoli, *passim*.

[15] Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive e sul loro "funzionamento", si veda diffusamente A. Quaranta, *Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 173-184; nonché R. Caprioli, *Le Federazioni sportive tra diritto pubblico e privato*, in *Dir. giur.*, 1989, 1 ss. e L. Trivellato, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *dir. sport.*, 1991, 141 ss.
Sul dibattito esistente in ordine alla natura pubblicistica o privatistica delle Federazioni sportive si veda esaustivamente L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, 207 ss. con l'ampia nota giurisprudenziale ivi riportata ed alla quale, pertanto, si fa espresso rinvio.

Le ragioni che hanno spinto la dottrina e la giurisprudenza a richiamare i canoni dell'"oggettività" riposano, da un lato, nella obiettiva difficoltà di individuazione del responsabile di un comportamento cagionevole di danno[11], in occasione di un evento sportivo (si pensi al lancio di oggetti in campo dagli spalti), dall'altro in un principio ispirato al *favor victimae* e tendente ad una più veloce ed efficace azione risarcitoria.

Si è, altresì, osservato che la frequenza con la quale si verificano taluni eventi, non può non qualificare come pericolosa l'attività di organizzazione di una competizione sportiva, di guisa che, pertinente è il richiamo alla norma dell'art. 2050 c.c.[12]

In verità, a parere di chi scrive, le motivazioni del ricorso ad un inquadramento di tipo oggettivo in capo alle società di calcio, andrebbe visto anche in una prospettiva di analisi economica del diritto[13] o, se si preferisce, avendo riguardo alla dinamica dei costi e benefici che derivano dal mondo dello sport ed in particolare da quello del calcio.

---

uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni."

[10] Cfr. M. Buoncristiano, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti e prospettive*, in *Giur. it.*, IV, 159 ss.; G. De Marzo, *Responsabilità civile dell'organizzatore di competizioni sportive e art. 205 c.c.*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 268 ss.; Id., *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa*, in *Danno e resp.*, 1999, 234 - 238; P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 416 - 430; G. Giannini, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 277 ss.; R. Scognamiglio, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Dir. e giur.*, 1963, 81 - 89.

[11] In tal senso R. Frau, *La r.c. sportiva...cit.*, Torino, 1998, p. 359, il quale definisce "acrobatica" la possibilità di una prova liberatoria a carico delle società sportive.

[12] Cfr. B. Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 120 ss.

[13] L'analisi economica del diritto si scinde, essenzialmente, in due principali correnti di pensiero: da un lato G. Calabresi, *The costs of Accident*, New York-London, 1970, 68 ss che incentra la propria analisi sui criteri di *general* e *specific deterrente*, dall'altro R. Posner, *A theory of neglicence*, in 1 J. *Leg. Stud.*, 1979, 29 ss., che, al contrario, ritiene che l'efficienza allocativa debba essere raggiunta seguendo le regole di mercato.
Una critica a tale orientamento è fatta da G. Alpa, *Colpa e responsabilità nella elaborazione di Richard Posner*, in *La responsabilità civile nei sistemi di* common law, a cura di F. Macioce, Padova, 1989, 377 ss.

Quest'ultima considerazione, invero, sembra fornire la chiave di accesso onde correttamente ascrivere la responsabilità per i danni patiti dal calciatore Domenico Giampà, in seguito alla collisione con il tabellone pubblicitario "rotativo" posto a bordo campo.

2.2. *...(segue) la vicenda Giampà.*

Come innanzi accennato, l'esercizio dello sport, assume connotati e caratteristiche che non si fermano soltanto alla promozione dell'attività sportiva, in armonia con quanto stabilito dal legislatore interno ed internazionale, ma che tendono, sempre più e, sia consentito, forse principalmente, a perseguire finalità che dallo sport traggono soltanto il necessario "punto di partenza"; il rinvio è, senza dubbio, ai molteplici interessi economici che derivano dalla pubblicità, dalle sponsorizzazioni, dai diritti radiotelevisivi, dagli eventi promozionali e via discorrendo: tutto ciò ha trasformato lo sport in *business* di guisa che, in applicazione del canone *ubi comoda ibi incommoda*, appare pertinente il richiamo alla responsabilità delle società di calcio per i danni che derivino ai terzi o, come nel caso in esame, agli atleti direttamente[14].

Il calciatore Giampà, è finito in un cartellone pubblicitario della tipologia "rotativa" ovvero quel particolare cartellone che, mediante un sistema di rotazione delle alette, con una determinata scansione temporale, modifica il messaggio pubblicitario visualizzato.

Il regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio[15] (di seguito FIGC) prevede che tali cartelli debbano essere collocati a bordo campo ad una distanza di due metri e cinquanta centimetri dalla linea di demarcazione del rettangolo di gioco; purtuttavia, l'adozione della

---

[14] Tutti i profili menzionati, sono trattati con puntualità da AA.VV., *Lo sport e il diritto. Profili...cit.*, Napoli, *passim*.

[15] Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive e sul loro "funzionamento", si veda diffusamente A. Quaranta, *Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 173-184; nonché R. Caprioli, *Le Federazioni sportive tra diritto pubblico e privato*, in *Dir. giur.*, 1989, 1 ss. e L. Trivellato, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *dir. sport.*, 1991, 141 ss.
Sul dibattito esistente in ordine alla natura pubblicistica o privatistica delle Federazioni sportive si veda esaustivamente L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, 207 ss. con l'ampia nota giurisprudenziale ivi riportata ed alla quale, pertanto, si fa espresso rinvio.

richiamata prescrizione endoassociativa, non può derogare a principi generali di cautela e di salvaguardia per l'incolumità degli atleti[16], ovvero non basta rispettare le distanze stabilite per ritenere di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, tant'è che, ben si può sostenere che se le misure fossero state idonee, il danno non si sarebbe prodotto.

Id est, non può non riconoscersi una responsabilità della società sportiva per il danno subito dal calciatore per omessa vigilanza sul corretto posizionamento del supporto pubblicitario nonché per omessa adozione delle misure di sicurezza necessarie a rendere l'insidia del "ferro" sporgente del cartello pubblicitario, visibile e prevedibile.

Infatti, la vicenda che ci occupa, non può essere ricondotta nella scriminante del rischio accettato atteso che, pur con le "osservazioni" evidenziate dalla giurisprudenza, il calciatore può essere consapevole e, quindi, accettare, la possibilità di uno scontro durante la gara, ma

---

[16] In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità per la quale "i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli sportivi professionisti, si configurano come atti di autonomia privata perché sia le società che gli sportivi, con l'aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale." Cfr. Cass. Civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro it.* 1994, I, 136 nota Vidiri;nonchéin *Riv. dir. sport.*, 1993, 493.
Tuttavia, pur riconoscendo la potestà di autonormazione, la giurisprudenza ne ha circoscritto la portata alla sola regolamentazione del settore sportivo restando devoluti ad una riserva di legge i rapporti intersoggettivi e le situazioni giuridiche attive dei privati; infatti, per Cass. 11 febbraio 1978, n. 625 in *Foro it.*, 1978, I. 862 "l'attribuzione di potestà proprie dell'ordinamento giuridico statale all'ordinamento giuridico sportivo è limitata alla funzione amministrativa nel settore sportivo: è attribuita la potestà amministrativa, cioè il potere di emanare atti concreti, indirizzati a soggetti determinati, per il conseguimento di fini specifici rientranti nell'interesse generale sportivo; ed è attribuita la potestà regolamentare, cioè il potere di emanare norme attinenti all'ordinamento ed al funzionamento delle strutture (uffici) cui è attribuito l'esercizio delle potestà amministrative (regolamenti di organizzazione) ed attinenti alla regolamentazione dell'esercizio e dell'incidenza della potestà amministrativa nonché alla regolamentazione dello svolgimento delle attività sportive (regole indipendenti). Non è attribuita, invece, all'ordinamento giuridico sportivo la potestà normativa che è al di fuori della potestà regolamentare: la potestà che, nell'ordinamento giuridico statale, è attribuita agli organi del potere legislativo e solo per delega od eccezionalmente ad organi del potere esecutivo. In particolare, non è attribuita all'ordinamento giuridico sportivo la potestà normativa attinente alla disciplina dei rapporti intersoggettivi privati, specificamente...la potestà normativa attinente ai rapporti negoziali."

con altri atleti e non già con "eventi esterni", ai quali non può riconoscersi il beneficio della prevedibilità atteso che, l'attività "collaterale" dello sfruttamento dell'evento sportivo come veicolo del messaggio pubblicitario non può ricondursi all'esercizio dell'attività sportiva, derivando da questa gli effetti scriminanti in punto di responsabilità, ma deve soggiacere alle regole generali dell'ordinamento giuridico.

Apertis verbis, a parere dello scrivente, non va condivisa l'opinione, pur attenta, di chi[17] ha sostenuto che il rispetto delle norme regolamentari escluda la responsabilità dell'organizzatore della gara per i danni subiti dall'atleta e tanto per una duplice motivazione: in primo luogo, la stessa dottrina nonché la giurisprudenza dominante, hanno evidenziato l'ininfluenza del rispetto dei regolamenti sportivi in punto di giudizio di responsabilità per i danni subiti da terzi estranei alla gara (spettatori, addetti al campo, fotografi, e così via)[18], ragion per cui, il distinguo "soggettivo" effettuato sulla base della qualificazione formale del danneggiato (atleta o non atleta) appare una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dalla Carta Costituzionale; secondariamente, il pedissequo rispetto di un regolamento federale può essere considerato idonea scriminante allorché lo stesso circoscriva l'ambito di riferimento alla pratica dello sport, ovvero prenda in esame le probabilità di eventi il cui verificarsi abbia un legame genetico e funzionale con l'esercizio dello sport.

Più chiaramente, il regolamento sportivo è efficace e vincolante per l'attività sportiva, ma non può regolamentare profili connessi a tale attività se, come nella vicenda in esame, il danno è cagionato da circostanze che dallo sport traggono soltanto l'occasione per eseguire un contratto avente un oggetto ed una causa totalmente differenti.

Và, pertanto, condivisa l'opinione di chi ha ravvisato in capo alla società sportiva una responsabilità di tipo oggettivo riconducibile al dettato dell'art. 2050 c.c., essendo l'attività esercitata, annoverabile tra quelle connotate da "intrinseca" pericolosità[19].

Se, però, ragionassimo in un ambito molto più circoscritto, ovvero esattamente quello nel quale si inserisce il caso Giampà, potrebbe-

---

[17] Cfr. G. Stipo, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, 42.

[18] Cass. Civ, 16 gennaio 1985, n. 97 in *Giur. it.*, 1985, 1230; Trib. Rovereto, 5 febbraio 1989, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 502.

[19] In tal senso Trib. Ascoli Piceno, 13 maggio 1989, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 496 nonché Trib. Milano, 21 settembre 1998, in *Danno e resp.*, 1999, 234; *contra* App. Milano, 30 marzo 1990 in *Riv. dir. sport.*, 1990, 495.

richiamata prescrizione endoassociativa, non può derogare a principi generali di cautela e di salvaguardia per l'incolumità degli atleti[16], ovvero non basta rispettare le distanze stabilite per ritenere di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, tant'è che, ben si può sostenere che se le misure fossero state idonee, il danno non si sarebbe prodotto.

Id est, non può non riconoscersi una responsabilità della società sportiva per il danno subito dal calciatore per omessa vigilanza sul corretto posizionamento del supporto pubblicitario nonché per omessa adozione delle misure di sicurezza necessarie a rendere l'insidia del "ferro" sporgente del cartello pubblicitario, visibile e prevedibile.

Infatti, la vicenda che ci occupa, non può essere ricondotta nella scriminante del rischio accettato atteso che, pur con le "osservazioni" evidenziate dalla giurisprudenza, il calciatore può essere consapevole e, quindi, accettare, la possibilità di uno scontro durante la gara, ma

---

[16] In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità per la quale "i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli sportivi professionisti, si configurano come atti di autonomia privata perché sia le società che gli sportivi, con l'aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale." Cfr. Cass. Civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro it.* 1994, I, 136 nota Vidiri;nonchéin *Riv. dir. sport.*, 1993, 493.
Tuttavia, pur riconoscendo la potestà di autonormazione, la giurisprudenza ne ha circoscritto la portata alla sola regolamentazione del settore sportivo restando devoluti ad una riserva di legge i rapporti intersoggettivi e le situazioni giuridiche attive dei privati; infatti, per Cass. 11 febbraio 1978, n. 625 in *Foro it.*, 1978, I. 862 "l'attribuzione di potestà proprie dell'ordinamento giuridico statale all'ordinamento giuridico sportivo è limitata alla funzione amministrativa nel settore sportivo: è attribuita la potestà amministrativa, cioè il potere di emanare atti concreti, indirizzati a soggetti determinati, per il conseguimento di fini specifici rientranti nell'interesse generale sportivo; ed è attribuita la potestà regolamentare, cioè il potere di emanare norme attinenti all'ordinamento ed al funzionamento delle strutture (uffici) cui è attribuito l'esercizio delle potestà amministrative (regolamenti di organizzazione) ed attinenti alla regolamentazione dell'esercizio e dell'incidenza della potestà amministrativa nonché alla regolamentazione dello svolgimento delle attività sportive (regole indipendenti). Non è attribuita, invece, all'ordinamento giuridico sportivo la potestà normativa che è al di fuori della potestà regolamentare: la potestà che, nell'ordinamento giuridico statale, è attribuita agli organi del potere legislativo e solo per delega od eccezionalmente ad organi del potere esecutivo. In particolare, non è attribuita all'ordinamento giuridico sportivo la potestà normativa attinente alla disciplina dei rapporti intersoggettivi privati, specificamente...la potestà normativa attinente ai rapporti negoziali."

con altri atleti e non già con "eventi esterni", ai quali non può riconoscersi il beneficio della prevedibilità atteso che, l'attività "collaterale" dello sfruttamento dell'evento sportivo come veicolo del messaggio pubblicitario non può ricondursi all'esercizio dell'attività sportiva, derivando da questa gli effetti scriminanti in punto di responsabilità, ma deve soggiacere alle regole generali dell'ordinamento giuridico.

Apertis verbis, a parere dello scrivente, non va condivisa l'opinione, pur attenta, di chi[17] ha sostenuto che il rispetto delle norme regolamentari escluda la responsabilità dell'organizzatore della gara per i danni subiti dall'atleta e tanto per una duplice motivazione: in primo luogo, la stessa dottrina nonché la giurisprudenza dominante, hanno evidenziato l'ininfluenza del rispetto dei regolamenti sportivi in punto di giudizio di responsabilità per i danni subiti da terzi estranei alla gara (spettatori, addetti al campo, fotografi, e così via)[18], ragion per cui, il distinguo "soggettivo" effettuato sulla base della qualificazione formale del danneggiato (atleta o non atleta) appare una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dalla Carta Costituzionale; secondariamente, il pedissequo rispetto di un regolamento federale può essere considerato idonea scriminante allorché lo stesso circoscriva l'ambito di riferimento alla pratica dello sport, ovvero prenda in esame le probabilità di eventi il cui verificarsi abbia un legame genetico e funzionale con l'esercizio dello sport.

Più chiaramente, il regolamento sportivo è efficace e vincolante per l'attività sportiva, ma non può regolamentare profili connessi a tale attività se, come nella vicenda in esame, il danno è cagionato da circostanze che dallo sport traggono soltanto l'occasione per eseguire un contratto avente un oggetto ed una causa totalmente differenti.

Và, pertanto, condivisa l'opinione di chi ha ravvisato in capo alla società sportiva una responsabilità di tipo oggettivo riconducibile al dettato dell'art. 2050 c.c., essendo l'attività esercitata, annoverabile tra quelle connotate da "intrinseca" pericolosità[19].

Se, però, ragionassimo in un ambito molto più circoscritto, ovvero esattamente quello nel quale si inserisce il caso Giampà, potrebbe-

---

[17] Cfr. G. Stipo, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, 42.
[18] Cass. Civ, 16 gennaio 1985, n. 97 in *Giur. it.*, 1985, 1230; Trib. Rovereto, 5 febbraio 1989, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 502.
[19] In tal senso Trib. Ascoli Piceno, 13 maggio 1989, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 496 nonché Trib. Milano, 21 settembre 1998, in *Danno e resp.*, 1999, 234; *contra* App. Milano, 30 marzo 1990 in *Riv. dir. sport.*, 1990, 495.

ro esservi ulteriori spunti di riflessione in punto di responsabilità; ad esempio, non appare peregrino poter invocare l'art. 2051 c.c. per responsabilità da cose in custodia atteso che, il cartello pubblicitario, rimanendo collocato all'interno dello stadio di calcio, è soggetto al continuo monitoraggio del soggetto-custode, sul quale, evidentemente, ricadono gli obblighi di vigilanza sulla sua integrità o comunque non alterazione o rimozione da parte di terzi.

Nell'esaminare la casistica giurisprudenziale, si è avuto modo di verificare come le Corti abbiano stabilito che la fonte della responsabilità da cose in custodia è data dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito[20]; orbene, nella fattispecie in esame, non esiste un fattore esterno od un fatto del terzo tali da interrompere il collegamento tra la cosa ed il custode, per cui sicuramente è ipotizzabile una ulteriore ipotesi di responsabilità a carico della società organizzatrice della gara (il Messina, nel caso in esame) ex art. 2051 c.c.[21]

3. *La responsabilità del produttore e dell'arbitro: alcune osservazioni.*

Le osservazioni sin qui svolte, tendenti ad ascrivere la responsabilità dell'evento dannoso alla società sportiva organizzatrice della gara, secondo gli schemi suggeriti (artt. 2043, 2050, 2051 c.c.), potrebbero trovare una mitigazione o, *rectius* una graduazione, se si pone attenzione ad altre circostanze; in particolare, nel caso che ci occupa, esi-

---

[20] *Ex multiis* Cass. Civ., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5236 in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, f. 3, secondo cui "in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante."

[21] In senso contrario alla prospettata impostazione, ma con riguardo al danno riportato da uno spettatore, cfr. Trib. Roma, 5 febbraio 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 90.

stono altri due soggetti sui quali eventualmente dirigere un giudizio di responsabilità, se non in via esclusiva, quanto meno concorrente: il produttore del cartello pubblicitario e l'arbitro o, più correttamente, la terna arbitrale.

Per quanto riguarda il produttore del cartello (od anche il fabbricante), giova precisare che la normativa vigente nel nostro ordinamento, sulla responsabilità del produttore nonché sulla sicurezza del prodotto, è tutt'altro che carente. In particolare, la normativa sulla sicurezza dei prodotti[22] (d.lgs. 115/1995) stabilisce che un prodotto è sicuro allorché " *in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;....(omissis)*", affermando, in tal modo, un principio generale di "elevata tutela" per la sicurezza delle persone con riferimento a vari aspetti, tra i quali la "manutenzione".

La norma, intrecciata con quella sulla responsabilità del produttore[23] (d.pr. 224/88) che fornisce la nozione di prodotto difettoso

---

[22] Cfr. G. Ghidini, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi <difettoso>*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 437; F. Cafaggi, *La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma*, in *Riv. Crit. dir. Priv.*, 1995, II, 447 ; A. Cantù, *Il d.lg. 17 marzo 1995 n. 115 sulla sicurezza generale dei prodotti, Resp. civ. e prev.*, 1996, I, 799; A. Caruso, *D.lg. n. 115 del 1995: i nuovi obblighi di sicurezza a carico del produttore*, in *Danno e resp.*, 1997, 428; M. Condinanzi, *L'attuazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Contratto impr./Europa*, 1996, 941.

[23] Sul tema si vedano Alpa-Bessone, *La responsabilità del produttore*, a cura di F. Toriello, Milano, 1999, *passim*; Ponzanelli - Owen, *La responsabilità del produttore negli Stati Uniti d'America*, in *Danno e resp.*, 1999, 1065; U. Carnevali, *Responsabilità del produttore*, in *Encicl. Dir.*, Milano, 1998, 936; M. Franzoni, *Dieci anni di responsabilità del produttore*, in *Danno e resp.*, 1998, 823; A. Stoppa, *Responsabilità del produttore*, in *Digesto civ.*, Torino, 1998, vol. XVII, 119; F. Cafaggi, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in *Diritto Privato europeo*, a cura di N. Lipari, Padova, 1997, 996-1031; G. Ponzanelli, *Regole economiche e principi giuridici a confronto: il caso della responsabilità del produttore e la tutela dei consumatori*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 564; Id., *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, 529; Id., *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, p. 215; Id., *Responsabilità del produttore, sintesi di informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, 913 ss.; C. Scognamiglio, *Clausole generali e linguaggio del legislatore:lo standard della ragionevolezza nel d.p.r. 24 maggio 1998, n. 224*, in *Quadrimestre*, 1992, 65.

ro esservi ulteriori spunti di riflessione in punto di responsabilità; ad esempio, non appare peregrino poter invocare l'art. 2051 c.c. per responsabilità da cose in custodia atteso che, il cartello pubblicitario, rimanendo collocato all'interno dello stadio di calcio, è soggetto al continuo monitoraggio del soggetto-custode, sul quale, evidentemente, ricadono gli obblighi di vigilanza sulla sua integrità o comunque non alterazione o rimozione da parte di terzi.

Nell'esaminare la casistica giurisprudenziale, si è avuto modo di verificare come le Corti abbiano stabilito che la fonte della responsabilità da cose in custodia è data dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito[20]; orbene, nella fattispecie in esame, non esiste un fattore esterno od un fatto del terzo tali da interrompere il collegamento tra la cosa ed il custode, per cui sicuramente è ipotizzabile una ulteriore ipotesi di responsabilità a carico della società organizzatrice della gara (il Messina, nel caso in esame) ex art. 2051 c.c.[21]

3. *La responsabilità del produttore e dell'arbitro: alcune osservazioni.*

Le osservazioni sin qui svolte, tendenti ad ascrivere la responsabilità dell'evento dannoso alla società sportiva organizzatrice della gara, secondo gli schemi suggeriti (artt. 2043, 2050, 2051 c.c.), potrebbero trovare una mitigazione o, *rectius* una graduazione, se si pone attenzione ad altre circostanze; in particolare, nel caso che ci occupa, esi-

---

[20] *Ex multiis* Cass. Civ., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5236 in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, f. 3, secondo cui "in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante."

[21] In senso contrario alla prospettata impostazione, ma con riguardo al danno riportato da uno spettatore, cfr. Trib. Roma, 5 febbraio 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 90.

stono altri due soggetti sui quali eventualmente dirigere un giudizio di responsabilità, se non in via esclusiva, quanto meno concorrente: il produttore del cartello pubblicitario e l'arbitro o, più correttamente, la terna arbitrale.

Per quanto riguarda il produttore del cartello (od anche il fabbricante), giova precisare che la normativa vigente nel nostro ordinamento, sulla responsabilità del produttore nonché sulla sicurezza del prodotto, è tutt'altro che carente. In particolare, la normativa sulla sicurezza dei prodotti[22] (d.lgs. 115/1995) stabilisce che un prodotto è sicuro allorché " *in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;....(omissis)*", affermando, in tal modo, un principio generale di "elevata tutela" per la sicurezza delle persone con riferimento a vari aspetti, tra i quali la "manutenzione".

La norma, intrecciata con quella sulla responsabilità del produttore[23] (d.pr. 224/88) che fornisce la nozione di prodotto difettoso

---

[22] Cfr. G. Ghidini, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi <difettoso>*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 437; F. Cafaggi, *La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma*, in *Riv. Crit. dir. Priv.*, 1995, II, 447 ; A. Cantù, *Il d.lg. 17 marzo 1995 n. 115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, *Resp. civ. e prev.*, 1996, I, 799; A. Caruso, *D.lg. n. 115 del 1995: i nuovi obblighi di sicurezza a carico del produttore*, in *Danno e resp.*, 1997, 428; M. Condinanzi, *L'attuazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Contratto impr./Europa*, 1996, 941.

[23] Sul tema si vedano Alpa-Bessone, *La responsabilità del produttore*, a cura di F. Toriello, Milano, 1999, *passim*; Ponzanelli - Owen, *La responsabilità del produttore negli Stati Uniti d'America*, in *Danno e resp.*, 1999, 1065; U. Carnevali, *Responsabilità del produttore*, in *Encicl. Dir.*, Milano, 1998, 936; M. Franzoni, *Dieci anni di responsabilità del produttore*, in *Danno e resp.*, 1998, 823; A. Stoppa, *Responsabilità del produttore*, in *Digesto civ.*, Torino, 1998, vol. XVII, 119; F. Cafaggi, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in *Diritto Privato europeo*, a cura di N. Lipari, Padova, 1997, 996-1031; G. Ponzanelli, *Regole economiche e principi giuridici a confronto: il caso della responsabilità del produttore e la tutela dei consumatori*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 564; Id., *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, 529; Id., *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, p. 215; Id., *Responsabilità del produttore, sintesi di informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, 913 ss.; C. Scognamiglio, *Clausole generali e linguaggio del legislatore:lo standard della ragionevolezza nel d.p.r. 24 maggio 1998, n. 224*, in *Quadrimestre*, 1992, 65.

ovvero quel prodotto che è tale "*quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;....(omissis) 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie*" ben può essere richiamata nella vicenda in esame atteso che, proprio in virtù del settore altamente specialistico dell'attività (cartellonistica pubblicitaria) posta in essere, è legittimo aspettarsi la conformità del prodotto agli *standards* di sicurezza maggiormente efficienti presenti sul mercato[24]; *apertis verbis*, la circostanza che vi fosse un ferro sporgente dal cartellone pubblicitario, non è sicuramente un dato trascurabile ai fini dell'invocata normativa.

Sul piano risarcitorio, non significa che la società sportiva vada esente da responsabilità, ma la stessa può agire in regresso, per le conseguenze pregiudizievoli che le deriveranno, nei confronti del produttore/fabbricante della cartellonistica pubblicitaria sul quale, è opportuno ricordarlo, grava una responsabilità di tipo oggettivo, dalla quale potrà sfuggire solo dimostrando di aver adottato tutti gli accorgimenti tecnico-operativi a disposizione del mercato, per correttamente commercializzare il prodotto.

3.1 ...(segue) L'arbitro.

Si è più volte fatto riferimento, nel corso di queste brevi considerazioni, ad una serie di obblighi che gravano sulle società sportive organizzatrici di una gara, quali ad esempio la verifica dello stato dei luoghi nonché la manutenzione dell'impianto al fine di evitare insidie sia agli atleti che ai terzi non partecipanti[25]; orbene, per quanto riguarda il

---

[24] Considerazioni vieppiù confermate dal fatto che non esiste nel nostro ordinamento na materia avente ad oggetto la cartellonistica pubblicitaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2003, n. 740 in *Foro Amm.*, 2003, 519)

[25] Esprimono condivisione per tale impostazione P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 426 nonché G. Vidiri, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. Civ.*, 1994, 202.

gioco del calcio, tali obblighi non gravano soltanto in capo alle società che detengono l'impianto ma, altresì, all'arbitro della gara a cui è affidato il potere-dovere di imporre e garantire il corretto andamento della competizione; rientra in tale potere-dovere anche la verifica circa la conformità alle norme regolamentari delle attrezzature utilizzate nonché del terreno di gioco e di quanto ad esso pertinenziale[26].

Si è molto discusso in dottrina ed in giurisprudenza circa la qualificazione dell'arbitro come un pubblico ufficiale[27]; il dibattito non ha avuto unanimi soluzioni ed anzi ad una giurisprudenza di legittimità[28] che ha negato tale qualificazione se ne è sempre contrapposta una di merito[29] che, per contro, ha riconosciuto all'arbitro le prerogative proprie del richiamato *status*.

Senza voler entrare nel dibattito appena richiamato, non può negarsi alla figura in esame un ruolo di primo piano all'interno delle competizioni sportive, siano esse calcistiche o di altra natura; l'arbitro infatti è il "braccio" dell'ordinamento sportivo quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all'interno di una gara ma è, altresì, un sorta di "funzionario" dello Stato allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi.

Ed allora, *quid juris* in ordine alla verifica della conformità degli impianti di gioco? Giova sul punto ricordare come l'ordinamento giuridico abbia emanato il D.M. 18 marzo 1996[30] recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ovvero un provvedimento normativo che tende a prevenire qualsiasi possibile danno ai "soggetti dello sport" nonché ai terzi che accedano ad un complesso sportivo; sicchè, ove all'arbitro è demandata la funzione di verificare la conformità di uno stadio ai requisiti prescritti sia dalla

---

[26] Cfr. R. Frau, *La r.c. sportiva...cit.*, Torino, 374.

[27] In dottrina P. Dini, *Il diritto sportivo nel codice penale e nel codice civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 18; L. Rinella, *Le responsabilità penali dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, 373.

[28] Per Cass. Pen., sez. I., 17 novembre 1971, in *Rep. Giur. it.*, 1973, 3574 "allo stato della legislazione che disciplina la materia dello sport, degli spettacoli sportivi e dei preposti agli stessi, nonché in relazione alla nozione che del pubblico ufficiale, agli effetti penali, è data nell'art. 357 c.p., l'arbitro designato dalla Federcalcio a dirigere una partita di calcio non può essere considerato pubblico ufficiale."

[29] In tal senso Pret. Castelfranco Veneto, 29 novembre 1985 in *Giur. Mer.*, 1986, 636; nonché Pret. Tolentino, 11 ottobre 1989, inedita.

[30] In Suppl. Ordinario n. 61 alla G.U., 11 aprile 1996, n. 85.

ovvero quel prodotto che è tale "*quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;....(omissis) 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie*" ben può essere richiamata nella vicenda in esame atteso che, proprio in virtù del settore altamente specialistico dell'attività (cartellonistica pubblicitaria) posta in essere, è legittimo aspettarsi la conformità del prodotto agli *standards* di sicurezza maggiormente efficienti presenti sul mercato[24]; *apertis verbis*, la circostanza che vi fosse un ferro sporgente dal cartellone pubblicitario, non è sicuramente un dato trascurabile ai fini dell'invocata normativa.

Sul piano risarcitorio, non significa che la società sportiva vada esente da responsabilità, ma la stessa può agire in regresso, per le conseguenze pregiudizievoli che le deriveranno, nei confronti del produttore/fabbricante della cartellonistica pubblicitaria sul quale, è opportuno ricordarlo, grava una responsabilità di tipo oggettivo, dalla quale potrà sfuggire solo dimostrando di aver adottato tutti gli accorgimenti tecnico-operativi a disposizione del mercato, per correttamente commercializzare il prodotto.

3.1 ...(segue) L'arbitro.

Si è più volte fatto riferimento, nel corso di queste brevi considerazioni, ad una serie di obblighi che gravano sulle società sportive organizzatrici di una gara, quali ad esempio la verifica dello stato dei luoghi nonché la manutenzione dell'impianto al fine di evitare insidie sia agli atleti che ai terzi non partecipanti[25]; orbene, per quanto riguarda il

---

[24] Considerazioni vieppiù confermate dal fatto che non esiste nel nostro ordinamento na materia avente ad oggetto la cartellonistica pubblicitaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2003, n. 740 in *Foro Amm.*, 2003, 519)

[25] Esprimono condivisione per tale impostazione P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 426 nonché G. Vidiri, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. Civ.*, 1994, 202.

gioco del calcio, tali obblighi non gravano soltanto in capo alle società che detengono l'impianto ma, altresì, all'arbitro della gara a cui è affidato il potere-dovere di imporre e garantire il corretto andamento della competizione; rientra in tale potere-dovere anche la verifica circa la conformità alle norme regolamentari delle attrezzature utilizzate nonché del terreno di gioco e di quanto ad esso pertinenziale[26].

Si è molto discusso in dottrina ed in giurisprudenza circa la qualificazione dell'arbitro come un pubblico ufficiale[27]; il dibattito non ha avuto unanimi soluzioni ed anzi ad una giurisprudenza di legittimità[28] che ha negato tale qualificazione se ne è sempre contrapposta una di merito[29] che, per contro, ha riconosciuto all'arbitro le prerogative proprie del richiamato *status*.

Senza voler entrare nel dibattito appena richiamato, non può negarsi alla figura in esame un ruolo di primo piano all'interno delle competizioni sportive, siano esse calcistiche o di altra natura; l'arbitro infatti è il "braccio" dell'ordinamento sportivo quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all'interno di una gara ma è, altresì, un sorta di "funzionario" dello Stato allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi.

Ed allora, *quid juris* in ordine alla verifica della conformità degli impianti di gioco? Giova sul punto ricordare come l'ordinamento giuridico abbia emanato il D.M. 18 marzo 1996[30] recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ovvero un provvedimento normativo che tende a prevenire qualsiasi possibile danno ai "soggetti dello sport" nonché ai terzi che accedano ad un complesso sportivo; sicchè, ove all'arbitro è demandata la funzione di verificare la conformità di uno stadio ai requisiti prescritti sia dalla

---

[26] Cfr. R. Frau, *La r.c. sportiva...cit.*, Torino, 374.

[27] In dottrina P. Dini, *Il diritto sportivo nel codice penale e nel codice civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 18; L. Rinella, *Le responsabilità penali dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, 373.

[28] Per Cass. Pen., sez. I., 17 novembre 1971, in *Rep. Giur. it.*, 1973, 3574 "allo stato della legislazione che disciplina la materia dello sport, degli spettacoli sportivi e dei preposti agli stessi, nonché in relazione alla nozione che del pubblico ufficiale, agli effetti penali, è data nell'art. 357 c.p., l'arbitro designato dalla Federcalcio a dirigere una partita di calcio non può essere considerato pubblico ufficiale."

[29] In tal senso Pret. Castelfranco Veneto, 29 novembre 1985 in *Giur. Mer.*, 1986, 636; nonché Pret. Tolentino, 11 ottobre 1989, inedita.

[30] In Suppl. Ordinario n. 61 alla G.U., 11 aprile 1996, n. 85.

norma statale che dai regolamenti federali, evidentemente è riconosciuta allo stesso una funzione se non di pubblico ufficiale, sicuramente ad interesse pubblico[31].

In aderenza con le spiegate osservazioni, potrebbe configurarsi in capo al direttore di gara, una responsabilità concorrente in ordine alla mancata segnalazione e/o verifica del corretto posizionamento dei cartelloni pubblicitari proprio in forza del suo particolare *status*.

4. Rilievi conclusivi.

La vicenda oggetto d'indagine si segnala per un aspetto di novità, atteso che non esistono precedenti in materia. La stessa però, condivide con altre fattispecie, il difficile inquadramento, nella sistematica ordinamentale, della responsabilità sportiva, intesa nella sua duplice accezione: verso gli atleti o i terzi e tra atleti.

Il caso Giampà, fornisce all'interprete la possibilità di rimarcare il mutamento socio economico avuto dallo sport: da momento di promozione e sviluppo della persona a vero e proprio *business*; tale cambiamento, di là dai profili sociologici, pur rilevanti, impone al giurista di ripensare alle categorie giuridiche esistenti in chiave differente, di analisi economica del diritto, laddove il rapporto *costs and benefits* consente il recupero della responsabilità civile in chiave oggettiva, nel settore in esame, proprio per la posizione di favore assunta dalle società sportive che fanno da volano ad una serie infinita di collegamenti e rapporti negoziali.

Come allora non plaudire alla soluzione giurisprudenziale della qualificazione dell'organizzazione di un'attività sportiva come attività pericolosa allorché derivino da questa danni agli atleti o a terzi?

In una simile domanda, vi è più di una affermazione finale, in un settore nel quale, probabilmente, soluzioni "ultime" non saranno mai agevolmente rinvenute.

---

[31] Nega tale attitudine pubblicistica Pret. Trento, 11 maggio 1996 in *Riv. dir. sport.*, 1996, 280.

norma statale che dai regolamenti federali, evidentemente è riconosciuta allo stesso una funzione se non di pubblico ufficiale, sicuramente ad interesse pubblico[31].

In aderenza con le spiegate osservazioni, potrebbe configurarsi in capo al direttore di gara, una responsabilità concorrente in ordine alla mancata segnalazione e/o verifica del corretto posizionamento dei cartelloni pubblicitari proprio in forza del suo particolare *status*.

4. Rilievi conclusivi.

La vicenda oggetto d'indagine si segnala per un aspetto di novità, atteso che non esistono precedenti in materia. La stessa però, condivide con altre fattispecie, il difficile inquadramento, nella sistematica ordinamentale, della responsabilità sportiva, intesa nella sua duplice accezione: verso gli atleti o i terzi e tra atleti.

Il caso Giampà, fornisce all'interprete la possibilità di rimarcare il mutamento socio economico avuto dallo sport: da momento di promozione e sviluppo della persona a vero e proprio *business*; tale cambiamento, di là dai profili sociologici, pur rilevanti, impone al giurista di ripensare alle categorie giuridiche esistenti in chiave differente, di analisi economica del diritto, laddove il rapporto *costs and benefits* consente il recupero della responsabilità civile in chiave oggettiva, nel settore in esame, proprio per la posizione di favore assunta dalle società sportive che fanno da volano ad una serie infinita di collegamenti e rapporti negoziali.

Come allora non plaudire alla soluzione giurisprudenziale della qualificazione dell'organizzazione di un'attività sportiva come attività pericolosa allorché derivino da questa danni agli atleti o a terzi?

In una simile domanda, vi è più di una affermazione finale, in un settore nel quale, probabilmente, soluzioni "ultime" non saranno mai agevolmente rinvenute.

---

[31] Nega tale attitudine pubblicistica Pret. Trento, 11 maggio 1996 in *Riv. dir. sport.*, 1996, 280.

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it

Perizia N°	Relazione di perizia per	Codice	Ramo sinistro
283,00/10	AMAT		RCA RISC. ASS.

Assicurato	Controparte	Impresa di controparte
AMAT N.426	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Numero sinistro	Codice - Agenzia	Data sinistro
2010	393/09		14/12/2009

Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA
					Si

Data incarico	Data primo rilievo	Località	C/o	Riparazioni	Foto N.	Privilegio a favore di
14/01/2010	14/01/2010	TARANTO	ASS	In Corso	10	Scade il / /

Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione
VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA
AMAT

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:

Già Targa

Veicolo(Marca-Modello-Versione)	Targa	Telaio	1° Immatr.
BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC	AE423KA	ZCM2200LU03977382	23/08/95

Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro
MEDIOCRE	1	50	ARANCIONE PASTELLO	Si

Allestimenti/Dotazioni

Ultima revisione / /

Ubicazione Danni

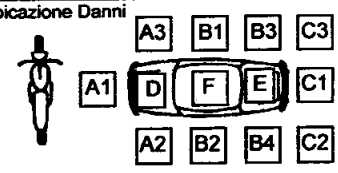

Codice Omologazione	Per veicoli comme./ind.	Portata	Tara	Passo	Posti	Assi
		q.li	q.li	m.	n°	n°

Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie	Indennizzo per antieconomicità
€ 1,00	€	€ 0	€	€ 1,00

C.R.	VOCI DI DANNO	SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi
	Listino ricambi aggiornato al [/ /]	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		* (Iva Esclusa)
	Parabrezza	S	10,0	S		S				795,00
	Kit incollaggio parabrezza	S		S		S				120,00
	N.1 vetro laterale .Sx	S	1,5	S		S				160,00
	N.1 plafoniera	S	0,2	S		S				42,00
	Pannello protezione impianto elettrico	S	0,2	S		S				60,00
	N.2 pannelli di protezione superiori	S	0,2	S		S				40,00
	Vetro laterale conducente	S	0,5	S		S				120,00
	Obliteratrice	S	0,2	S		S				1.000,00

Trattasi di atti vandalici. Veicolo visionato a riparazioni in corso. Dall'analisi diretta del mezzo. si rileva la recente sostituzione della obliteratrice, del vetro laterale conducente, n.1 plafoniera, n.1 vetro laterale sx, parabrezza, pannello protezione impianto elettrico. Perizia eseguita sulla scorta si rileva dallo stato attuale del mezzo, da quanto riportato in denuncia e dalla documentazione

Codice / Riparatore	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi
Telefono:	A1						€

Supplemento per Doppio Strato 15%	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Totale Tempi Supplementari	Totale tempi VE
Ore	Ore	Ore	Ore	Ore

	Valore Assicurato(A)	Valore a nuovo(N)		Imponibile	Iva	Totale
	€	€ 1,00	*Ricambi*	€	€	€
Insuff. Assicurativa %	(C-A)/Cx100= %	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100= %	Materiale Consumo Ore €/h	€	€	€
Totale Imponibile	€		Nolo Dime e/o Varie	€	€	€
Degrado	€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h	€	€	€
Insufficienza Assicurativa %	€		Mano d'opera meccanica Ore €/h	€	€	€
Totale (Imponibile)	€		S.Rifiuti % di	€	€	€
Totale (Iva Compresa)	€		***TOTALE STIMA***	€	€	€
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€					
Indennizzo Contrattuale	€		Importo Richiesto €	Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni
TOTALE Indennizzo	€					

Osservazioni:

Data consegna 25/10/2010

Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion

Ruolo N. 3812

Foglio N. 1

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it

Perizia N°	Relazione di perizia per	Codice	Ramo sinistro
283,00/10	AMAT		RCA RISC. ASS.

Assicurato	Controparte	Impresa di controparte
AMAT N.426	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Numero sinistro	Codice - Agenzia	Data sinistro
2010	393/09		14/12/2009

Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA
					Si

Data incarico	Data primo rilievo	Località	C/o	Riparazioni	Foto N.	Privilegio a favore di
14/01/2010	14/01/2010	TARANTO	ASS	In Corso	10	Scade il / /

Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione
VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA
AMAT

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione

CODICE FISCALE / P. I.V.A.:

Già Targa

Veicolo(Marca-Modello-Versione)	Targa	Telaio	1° Immatr.
BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC	AE423KA	ZCM2200LU03977382	23/08/95

Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro
MEDIOCRE	1	50	ARANCIONE PASTELLO	Si

Allestimenti/Dotazioni

Ultima revisione / /

Ubicazione Danni

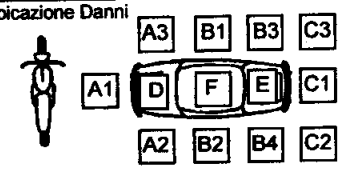

Codice Omologazione	Per veicoli comme./ind.	Portata	Tara	Passo	Posti	Assi
		q.li	q.li	m.	n°	n°

Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie	Indennizzo per antieconomicità
€ 1,00	€	€ 0	€	€ 1,00

C.R.	VOCI DI DANNO	SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi
	Listino ricambi aggiornato al [/ /]	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		* (Iva Esclusa)
	fotografica fornita, consistente in n.9 foto dell'autobus danneggiato, riprodotte.									

Codice / Riparatore	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi
Telefono:	A1		12,8				€ 2.337,00

Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE	Ore

	Valore Assicurato(A)	Valore a nuovo(N)		Imponibile	Iva	Totale
	€	€ 1,00	*Ricambi*	€ 2.337,00	€ 467,40	€ 2.804,40
Insuff. Assicurativa %	(C-A)/Cx100= %	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100= %	Materiale Consumo Ore €/h 8,31	€	€	€
Totale Imponibile		€ 2.614,46	Nolo Dime e/o Varie	€	€	€
Degrado		€	Mano d'opera carrozzeria Ore 12,80 €/h 20,66	€ 264,45	€ 52,89	€ 317,34
Insufficienza Assicurativa %		€	Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66	€	€	€
Totale (Imponibile)		€ 2.614,46	S.Rifiuti 0,50 % di 2.601,45	€ 13,01	€ 2,60	€ 15,61
Totale (Iva Compresa)		€ 3.137,35	***TOTALE STIMA***	€ ***2.614,46***	€ ***522,89***	€ ***3.137,35***
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€				
Indennizzo Contrattuale		€	Importo Richiesto €	Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni 2,0
TOTALE Indennizzo		€ 2.614,46	Osservazioni:			

Data consegna 25/10/2010

Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion

Ruolo N. 3812

Foglio N. 2

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 283,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **393/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **14/01/2010**

Assicurato: AMAT N.426
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: AE423KA
Controparte: ATTI VANDALICI

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 283,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **393/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro:**RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **14/01/2010**

Assicurato: AMAT N.426
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: AE423KA
Controparte: ATTI VANDALICI

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 283,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **393/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **14/01/2010**

Assicurato: AMAT N.426
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: AE423KA
Controparte: ATTI VANDALICI

426
AE 423 KA
MENARINI

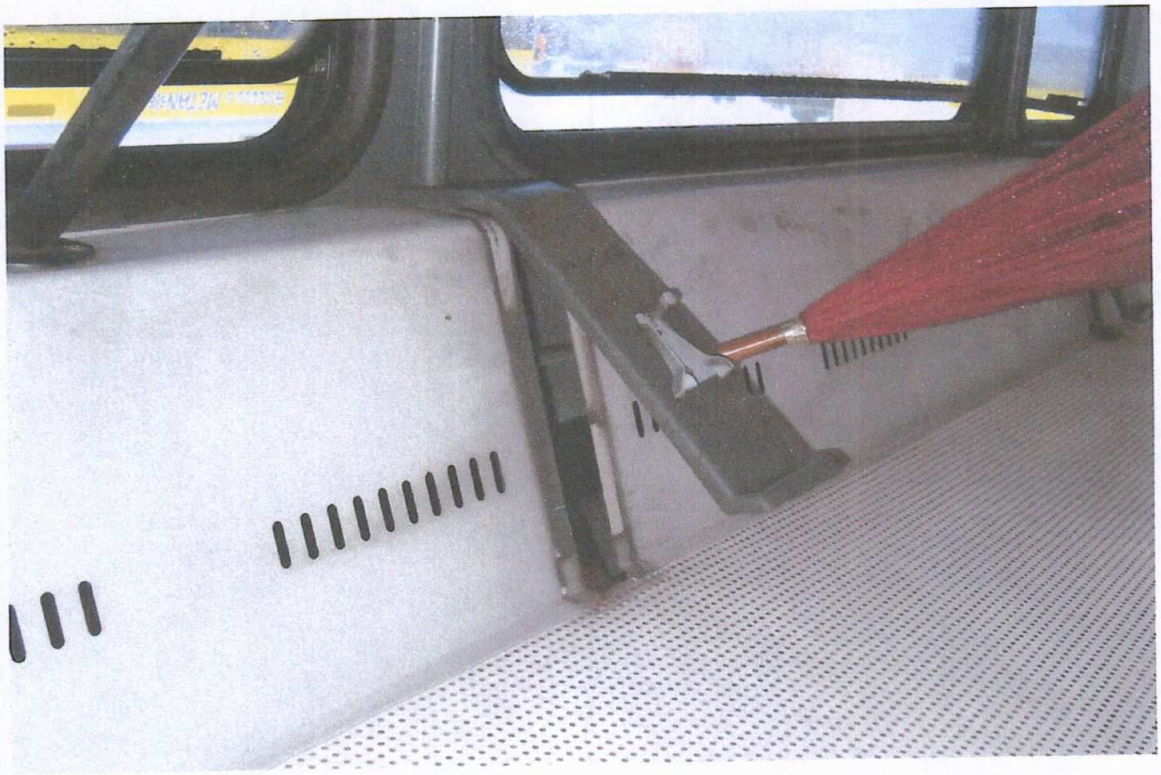

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

283/10

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
393 / 09	14/12/2009		APERTO D'UFFICIO

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
STADIO		

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
STADIO IACOVONE - PIAZZALE RAFFINERIA ENI	426	AE 423 KA

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	SOLDANO	SERGIO	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.

DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

0462

N° SINISTRO
393 / 09

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

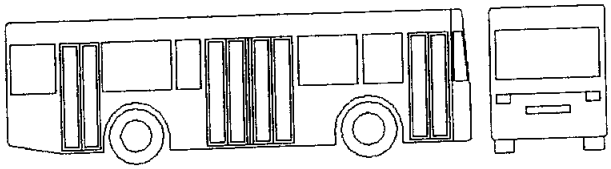

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

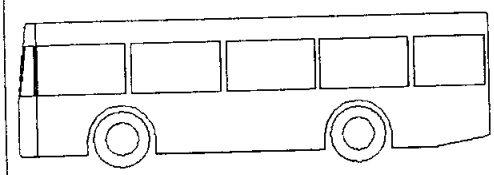

Vista anteriore

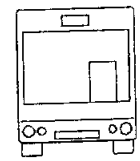

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA VETRO PORTA AUTISTA, ROTTURA DEL PARABREZZA, ROTTURA DEL FINESTRINO LATERALE SX, ROTTURA DEL PANNELLO A PROTEZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ROTTURA DELLE PLAFONIERE E DELL'OBLITERATRICE.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU MISSIVA AZIENDALE PROT.23768 DEL 17/12/09 INDIRIZZATA AL QUESTORE, AL PREFETTO E SINDACO DI TARANTO.

CON NOTA DEL 23/12/09 ABBIAMO RICHIESTO ALL'AREA TECNICA DETTAGLIATA RELAZIONE SUI DANNI SUBITI DAI MEZZI 426, 427, 429 E 431.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ○ SI ○ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 30/12/09

Il Conducente

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le	Codice	Ns. Riferimento
AMAT		283,00/10

Assicurato	Controparte	Impresa Controparte
AMAT N.426	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Sinistro N.	Codice Agenzia	Data Sinistro
2010	393/09		14/12/2009

Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.
				/	RCA RISC. ASS.

Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
14/01/2010	14/01/2010	TARANTO	ASS	A1	10	25/10/2010

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	**30,00**

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 10 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	**30,72**

Note:

Taranto, li' 25/10/2010

Importo PERIZIA IVA compresa:3.137,35

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it

Perizia N°	Relazione di perizia per	Codice	Ramo sinistro
284,00/10	AMAT		RCA RISC. ASS.

Assicurato	Controparte	Impresa di controparte
AMAT N.427	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Numero sinistro	Codice - Agenzia	Data sinistro
2010	394/09		14/12/2009

Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA
					SI

Data Incarico	Data primo rilievo	Località	C/o	Riparazioni	Foto N.	Privilegio a favore di
14/01/2010	14/01/2010	TARANTO	ASS	In Corso	12	Scade il / /

Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione
VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA
AMAT

Già Targa

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione

CODICE FISCALE / P. I.V.A.:

Veicolo(Marca-Modello-Versione)	Targa	Telaio	1° Immatr.
BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC	AE424KA	ZCM2200LU03997384	23/08/95

Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro
MEDIOCRE	1	50	ARANCIONE PASTELLO	Si

Allestimenti/Dotazioni

Ultima revisione / /

Ubicazione Danni

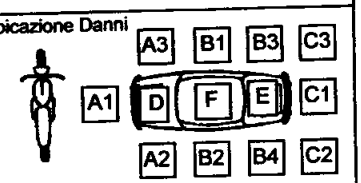

Codice Omologazione	Per veicoli comme./ind.	Portata	Tara	Passo	Posti	Assi
		q.li	q.li	m.	n°	n°

Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie	Indennizzo per antieconomicità
€ 1,00	€	€ 0	€	€ 1,00

C.R.	VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]	SR Diff.	SR Tempo	LA Diff.	LA Tempo	VE Diff.	VE Tempo	ME Tempo	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
	Pannello laterale superiore interno	S	0,2	S		S				85,00
	Pannello laterale superiore interno grigliato	S	0,2	S		S				92,00
	N.2 plafoniere abitacolo	S	0,5	S		S				84,00
	Pulsantiera porta centrale .Dx	S	0,2	S		S				95,00
	N.4 vetri porta centrale .Dx	S	4,0	S		S				640,00
	N.2 fisso laterale inferiore .Dx	S	2,0	S		S				280,00
	N.2 scorrevole laterale superiore .Dx	S	2,0	S		S				320,00
	N.4 fisso laterale inferiore .Sx	S	4,0	S		S				560,00
	N.4 scorrevole laterale superiore .Sx	S	4,0	S		S				640,00
	N.1 fisso laterale .Sx	S	1,0	S		S				180,00

Autobus visionato a riparazioni in corso.
Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e da quanto si evince dalla documentazione fotografica fornita dall'area tecnica AMAT, consistente in n.10 foto dell'autobus danneggiato, riprodotte e allegate.

Codice / Riparatore	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi
Telefono:	A1						€

Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE	Ore

Valore Assicurato(A)	Valore a nuovo(N)		Imponibile	Iva	Totale
€	€ 1,00	*Ricambi*	€	€	€
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= %	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100= %	Materiale Consumo Ore €/h	€	€	€
Totale Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie	€	€	€
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h	€	€	€
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h	€	€	€
Totale (Imponibile)	€	S.Rifiuti % di	€	€	€
Totale (Iva Compresa)	€	**TOTALE STIMA**	€	€	€
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€				
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto €	Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni
TOTALE Indennizzo	€				

Osservazioni:

Data consegna 25/10/2010

Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion

Ruolo N. 3812

Foglio N. 1

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it

Perizia N°	Relazione di perizia per	Codice	Ramo sinistro
284,00/10	AMAT		RCA RISC. ASS.

Assicurato	Controparte	Impresa di controparte
AMAT N.427	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Numero sinistro	Codice - Agenzia	Data sinistro
2010	394/09		14/12/2009

Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA
					Si

Data Incarico	Data primo rilievo	Località	C/o	Riparazioni	Foto N.	Privilegio a favore di
14/01/2010	14/01/2010	TARANTO	ASS	In Corso	12	Scade il / /

Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione
VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA
AMAT

Locatario/Compropnetario - Indirizzo - Telefono - Professione

CODICE FISCALE / P. I.V.A.:

Già Targa

Veicolo(Marca-Modello-Versione)	Targa	Telaio	1ª Immatr.
BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC	AE424KA	ZCM2200LU03997384	23/08/95

Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro
MEDIOCRE	1	50	ARANCIONE PASTELLO	Si

Allestimenti/Dotazioni

Ultima revisione / /

Ubicazione Danni

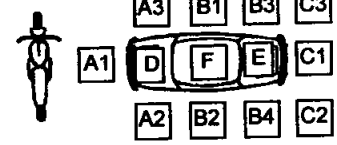

Codice Omologazione	Per veicoli comme./ind.	Portata	Tara	Passo	Posti	Assi
		q.li	q.li	m.	n°	n°

Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie	Indennizzo per antieconomicità
€ 1,00	€	€ 0	€	€ 1,00

C.R.	VOCI DI DANNO	SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
	Listino ricambi aggiornato al [/ /]	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		

Codice / Riparatore	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi
Telefono:	A1		18,1				€ 2.976,00

Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE	Ore

	Valore Assicurato(A)	Valore a nuovo(N)		Imponibile	Iva	Totale
	€	€ 1,00	*Ricambi*	€ 2.976,00	€ 595,20	€ 3.571,20
Insuff. Assicurativa %	Coeff. Riduzione %		Materiale Consumo			
(C-A)/Cx100= %	(N-C)/Nx100= %	Orc	€/h 8,31	€	€	€
Totale Imponibile	€ 3.366,70	Nolo Dime e/o Varie		€	€	€
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria	Ore 18,10 €/h 20,66	€ 373,95	€ 74,79	€ 448,74
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica	Ore €/h 20,66	€	€	€
Totale (Imponibile)	€ 3.366,70	S.Rifiuti	0,50 % di 3.349,95	€ 16,75	€ 3,35	€ 20,10
Totale (Iva Compresa)	€ 4.040,04	***TOTALE STIMA***		€ ***3.366,70***	€ ***673,34***	€ ***4.040,04***
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€					
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico	
		€	€	€	Giorni 2,8	
TOTALE Indennizzo	€ 3.366,70	Osservazioni:				

[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753]	Data consegna	Firma Professionista	Ruolo N.	Foglio N.
Genius Professional RELEASE:	25/10/2010	per. ind. Ernesto Sion	3812	2

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 284,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **394/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro:**RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **14/01/2010**

Assicurato: AMAT N.427
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: AE424KA
Controparte: ATTI VANDALICI

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 284,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **394/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro:**RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **14/01/2010**

Assicurato: AMAT N.427
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: AE424KA
Controparte: ATTI VANDALICI

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 284,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **394/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro:**RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **14/01/2010**

Assicurato: AMAT N.427
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: AE424KA
Controparte: ATTI VANDALICI

427

VENDITA DI BIGLIETTI A BORDO
entrat

uscita
uscita
entrat
uscita

427 entrata

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

284/10

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
394 / 09	14/12/2009		APERTO D'UFFICIO

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
STADIO		

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
STADIO IACOVONE - PIAZZALE RAFFINERIA ENI	427	AE 424 KA

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	SANTORO	GIOVANNI	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.

DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

N° SINISTRO
394 / 09

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

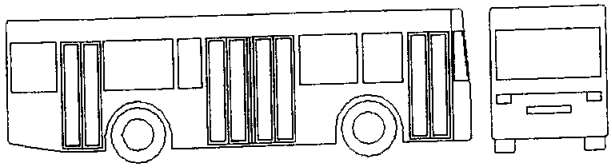

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

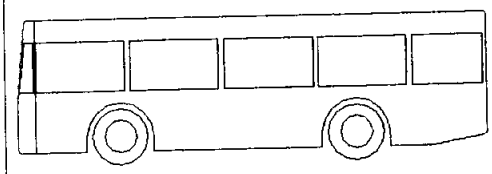

Vista anteriore

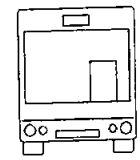

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA DI TUTTI I VETRI LATERALI, SFONDAMENTO DEL TETTO, ROTTURA DELLE PLAFONIERE E DELLE PULSANTIERE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU MISSIVA AZIENDALE PROT.23768 DEL 17/12/09 INDIRIZZATA AL QUESTORE, AL PREFETTO E SINDACO DI TARANTO.

CON NOTA DEL 23/12/09 ABBIAMO RICHIESTO ALL'AREA TECNICA DETTAGLIATA RELAZIONE SUI DANNI SUBITI DAI MEZZI **426, 427, 429 E 431**.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ○ SI ○ NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Capo Ufficio

TA, 30/12/09

Il Conducente

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le	Codice	Ns. Riferimento
AMAT		284,00/10

Assicurato	Controparte	Impresa Controparte
AMAT N.427	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Sinistro N.	Codice Agenzia	Data Sinistro
2010	394/09		14/12/2009

Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.
				/	RCA RISC. ASS.

Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
14/01/2010	14/01/2010	TARANTO	ASS	A1	12	25/10/2010

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	**30,00**

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 12 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	**30,72**

Note:

Taranto, li' 25/10/2010

Importo PERIZIA IVA compresa:4.040,04

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it

Perizia N°	Relazione di perizia per	Codice	Ramo sinistro
335,00/10	AMAT		RCA RISC. ASS.

Assicurato	Controparte	Impresa di controparte
AMAT N.429	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Numero sinistro	Codice - Agenzia	Data sinistro
2010	395/09		14/12/2009

Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA
					Si

Data Incarico	Data primo rilievo	Località	C/o	Riparazioni	Foto N.	Privilegio a favore di
28/01/2010	28/01/2010	TARANTO	ASS	In Corso	7	Scade il / /

Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione
VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA
AMAT

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione

CODICE FISCALE / P. I.V.A.:

Già Targa

Veicolo(Marca-Modello-Versione)	Targa	Telaio	1° immatr.
BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC	BL532KL	ZCM2200LU03447309	23/08/95

Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro
MEDIOCRE	1	50	ARANCIONE PASTELLO	Si

Allestimenti/Dotazioni

Ultima revisione / /

Ubicazione Danni

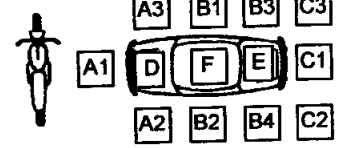

Codice Omologazione	Per veicoli comme./ind.	Portata	Tara	Passo	Posti	Assi
		q.li	q.li	m.	n°	n°

Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie	Indennizzo per antieconomicità
€ 1,00	€	€ 0	€	€ 1,00

C.R.	VOCI DI DANNO	SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
	Listino ricambi aggiornato al [/ /]	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		
	N.1 scorrevole laterale superiore .Dx	S	1,0	S		S				160,00
	N.1 vetro porta centrale .Dx	S	0,5	S		S				160,00
	N.1 obliteratrice	S	0,5	S		S				1.000,00
	N.1 pannello grigliato superiore abitacolo	S	0,2	S		S				140,00
	Lunotto	S	4,0	S		S				311,00
	Kit incollaggio lunotto	S		S		S				120,00

Autobus visionato a riparazioni in corso.
Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e da quanto si evince dalla denuncia di sinistro e dalla documentazione fotografica fornita dall'area tecnica Amat, riprodotta e allegata, consistente in n.7 foto del mezzo danneggiato.

Codice / Riparatore	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi
Telefono:	A1		6,2				€ 1.891,00

Supplemento per Doppio Strato 15% Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari Ore	Totale tempi VE Ore

	Valore Assicurato(A)	Valore a nuovo(N)		Imponibile	Iva	Totale
	€	€ 1,00	*Ricambi*	€ 1.891,00	€ 378,20	€ 2.269,20
Insuff. Assicurativa %	Coeff. Riduzione %		Materiale Consumo Ore €/h 8,31			
(C-A)/Cx100= %	(N-C)/Nx100= %			€	€	€
Totale Imponibile	€ 2.029,19		Nolo Dime e/o Varie	€	€	€
Degrado	€		Mano d'opera carrozzeria Ore 6,20 €/h 20,66	€ 128,09	€ 25,62	€ 153,71
Insufficienza Assicurativa %	€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66	€	€	€
Totale (Imponibile)	€ 2.029,19		S.Rifiuti 0,50 % di 2.019,09	€ 10,10	€ 2,02	€ 12,12
Totale (Iva Compresa)	€ 2.435,03		***TOTALE STIMA***	€ ***2.029,19***	€ ***405,84***	€ ***2.435,03***
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€					
Indennizzo Contrattuale	€		Importo Richiesto €	Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni 1,0
TOTALE Indennizzo	€ 2.029,19		Osservazioni:			

Data consegna 25/10/2010

Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion

Ruolo N. 3812

Foglio N. 1

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 335,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **395/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **28/01/2010**

Assicurato: AMAT N.429
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: BL532KL
Controparte: ATTI VANDALICI

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 335,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **395/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **28/01/2010**

Assicurato: AMAT N.429
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: BL532KL
Controparte: ATTI VANDALICI

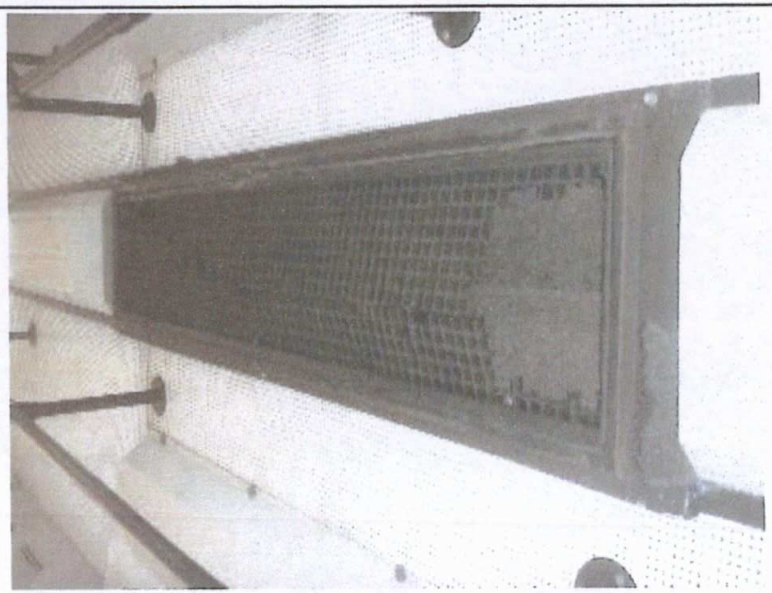

uscita
429

entrata
entrata
A.m.

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

335/10

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
395 / 09	14/12/2009		APERTO D'UFFICIO

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
STADIO		

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
STADIO IACOVONE - PIAZZALE RAFFINERIA ENI	429	BL 532 KL

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	PASSIATORE	ANTONIO	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.

DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

N° SINISTRO
395 / 09

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

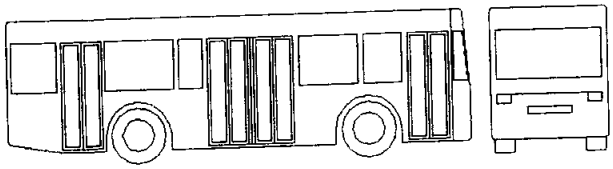

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

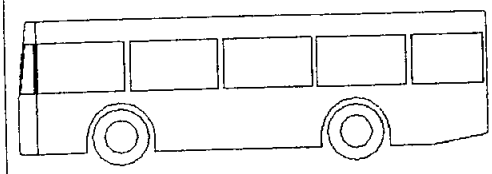

Vista anteriore

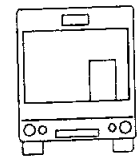

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA VETRO POSTERIORE, ROTTURA LUNOTTO, ROTTURA VETRI PORTE, ROTTURA OBLITERATRICE E SFONDAMENTO DEL TETTO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU MISSIVA AZIENDALE PROT.23768 DEL 17/12/09 INDIRIZZATA AL QUESTORE, AL PREFETTO E SINDACO DI TARANTO.

CON NOTA DEL 23/12/09 ABBIAMO RICHIESTO ALL'AREA TECNICA DETTAGLIATA RELAZIONE SUI DANNI SUBITI DAI MEZZI **426, 427, 429 E 431**.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ○ SI ○ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 30/12/09

Il Conducente

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le	Codice	Ns. Riferimento
AMAT		335,00/10

Assicurato	Controparte	Impresa Controparte
AMAT N.429	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Sinistro N.	Codice Agenzia	Data Sinistro
2010	395/09		14/12/2009

Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.
				/	RCA RISC. ASS.

Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
28/01/2010	28/01/2010	TARANTO	ASS	A1	7	25/10/2010

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	**30,00**

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 7 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	**30,72**

Note:

Taranto, li' 25/10/2010

Importo PERIZIA IVA compresa:2.435,03

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

per. Ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it

Perizia N°	Relazione di perizia per	Codice	Ramo sinistro
336,00/10	AMAT		RCA RISC. ASS.

Assicurato	Controparte	Impresa di controparte
AMAT N.431	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Numero sinistro	Codice - Agenzia	Data sinistro
2010	396/09		14/12/2009

Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA
					Si

Data Incarico	Data primo rilievo	Località	C/o	Riparazioni	Foto N.	Privilegio a favore di
28/01/2010	28/01/2010	TARANTO	ASS	In Corso	7	Scade il / /

Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione
VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA
AMAT

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:

Già Targa

Veicolo(Marca-Modello-Versione)	Targa	Telaio	1° Immatr.
BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC	AE674KA	ZCM2200LU03987383	05/09/95

Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro
MEDIOCRE	1	50	ARANCIONE PASTELLO	Si

Allestimenti/Dotazioni

Ultima revisione / /

Ubicazione Danni

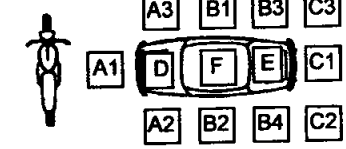

Codice Omologazione	Per veicoli comme./ind.	Portata	Tara	Passo	Posti	Assi
		q.li	q.li	m.	n°	n°

Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie	Indennizzo per antieconomicità
€ 1,00	€	€ 0	€	€ 1,00

C.R.	VOCI DI DANNO	SR Diff.	SR Tempo	LA Diff.	LA Tempo	VE Diff.	VE Tempo	ME Tempo	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
	Listino ricambi aggiornato al [/ /]									
	N.1 fisso laterale inferiore .Sx	S	1,0	S		S				140,00
	N.1 pannello grigliato superiore interno	S	0,5	S		S				80,00
	N.3 vetri porta centrale .Dx	S	1,5	S		S				480,00
	N.1 estintore	S		S		S				120,00

Autobus visionato a riparazioni in corso.
Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo, dalla denuncia di sinistro e dalla documentazione fotografica dell'autobus danneggiato, fornita dall'area tecnica Amat, riprodotta e allegata, consistente in n.4 foto del mezzo danneggiato.

Codice / Riparatore	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi
Telefono:	A1		3,0				€ 820,00

Supplemento per Doppio Strato 15% Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari Ore	Totale tempi VE Ore

			Imponibile	Iva	Totale
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00	*Ricambi*	€ 820,00	€ 164,00	€ 984,00
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= %	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100= %	Materiale Consumo Ore €/h 8,31	€	€	€
Totale Imponibile	€ 886,39	Nolo Dime e/o Varie	€	€	€
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore 3,00 €/h 20,66	€ 61,98	€ 12,40	€ 74,38
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66	€	€	€
Totale (Imponibile)	€ 886,39	S.Rifiuti 0,50 % di 881,98	€ 4,41	€ 0,88	€ 5,29
Totale (Iva Compresa)	€ 1.063,67	***TOTALE STIMA***	€ ***886,39***	€ ***177,28***	€ ***1.063,67***
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€				
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto €	Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni 0,5
TOTALE Indennizzo	€ 886,39	Osservazioni:			

Data consegna 25/10/2010

Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion

Ruolo N. 3812

Foglio N. 1

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 336,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **396/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro:**RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **28/01/2010**

Assicurato: AMAT N.431
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: AE674KA
Controparte: ATTI VANDALICI

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 336,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **396/09**
Numero Pol.:

Ramo sinistro:**RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **14/12/2009**
Data Perizia: **28/01/2010**

Assicurato: AMAT N.431
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC
Targa: AE674KA
Controparte: ATTI VANDALICI

431
AE 674 KA

entrata
DA QUESTO AUTOBUS
VENDITA DI BIGLIETTI A BORDO
DA PARTE DEL CONDUCENTE
431

mergenz
necessità
maniglia

uscita

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 04 LUG. 2011

Prot. n.: 12615 UAG

Spett.le
UTG - Prefettura di Taranto
Via G. Palatucci n.5
74121 - TARANTO

OGGETTO: richiesta di risarcimento danni occorsi ai mezzi di proprietà AMAT Spa durante il trasporto di tifosi cosentini in occasione della gara di calcio Taranto–Cosenza del 14/12/2009.

Con riferimento all'evento indicato in oggetto e facendo seguito alle ns. del 29/11/2010 prot. 21820, del 23/02/2011 prot. 3660 e del 23/02/2011 prot.3672, stante quanto disposto dal DPR 18/04/1994 N.388, si chiede a codesto Spett.le Ente di rendere nota la tempistica di pagamento dei danni patiti dalla scrivente Società.

Così come reso noto con nostra del 29/11/2010 prot.21820, le somme richieste potranno essere versate direttamente con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena in Taranto:

IBAN: IT06G0103015801000000008768.

La presente da valere anche fini interruttivi della prescrizione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

A. R.
postaprioritaria

393/09 - 394/09 - 395/09 - 396/09

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. UFFICIO SINISTRI

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 557
74100 TARANTO

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

[X] Raccomandata [ ] Pacco

[ ] Assicurata Euro

1A1346548269
Numero

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario UTG - PREFETTURA DI TARANTO

Via G. PASTUCCI N. 5

C.A.P. 74121 Località TARANTO

20/7/2014

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

[ ] Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

336/09

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
396 / 09	14/12/2009		DENUNCIA TERZO DANNEGGIATO

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
STADIO		

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
STADIO IACOVONE - PIAZZALE RAFFINERIA ENI	431	AE 674 KA

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	FUGGETTI	COSIMO	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.

DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

N° SINISTRO
396 / 09

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

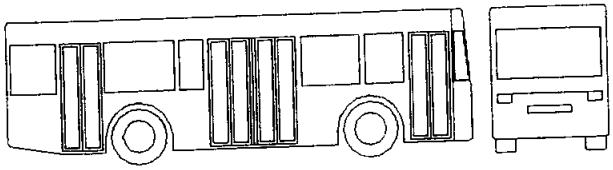

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

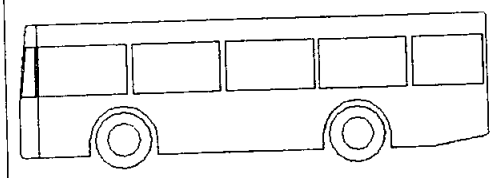

Vista anteriore

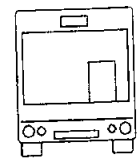

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA DI TUTTI I VETRI DELLE PORTE, ROTTURA FINESTRINO ANTERIORE E FURTO ESTINTORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU MISSIVA AZIENDALE PROT.23768 DEL 17/12/09 INDIRIZZATA AL QUESTORE, AL PREFETTO E SINDACO DI TARANTO.

CON NOTA DEL 23/12/09 ABBIAMO RICHIESTO ALL'AREA TECNICA DETTAGLIATA RELAZIONE SUI DANNI SUBITI DAI MEZZI **426, 427, 429 E 431**.

VEDI ANCHE RASSEGNA STAMPA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ○ SI ○ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 30/12/09

Il Conducente

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le	Codice	Ns. Riferimento
AMAT		336,00/10

Assicurato	Controparte	Impresa Controparte
AMAT N.431	ATTI VANDALICI	N.N.

Esercizio	Sinistro N.	Codice Agenzia	Data Sinistro
2010	396/09		14/12/2009

Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.
				/	RCA RISC. ASS.

Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione
28/01/2010	28/01/2010	TARANTO	ASS	A1	7	25/10/2010

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	**30,00**

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 7 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	**30,72**

Note:

Taranto, li' 25/10/2010

Importo PERIZIA IVA compresa:1.063,67

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388

Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.

Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Vista la *legge 24 dicembre 1993, n. 537*, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'articolo 14 del *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*;

Visto l'articolo 7 del *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che i termini per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della *legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è scaduto in data 6 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

---

1. *Presentazione della richiesta di risarcimento danni.*

1. La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si è verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si è verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri.

2. Qualora la domanda venga presentata ad un'autorità incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.

---

2. *Istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni.*

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici di cui all'articolo 1 acquisiscono il rapporto di servizio del personale operante e istruiscono la richiesta corredandola di una analitica relazione contenente la descrizione dell'operazione, della dinamica dei fatti e dei luoghi dove si sono svolti, l'indicazione del personale che ha diretto o disposto le operazioni, le deposizioni testimoniali, i rilievi o accertamenti tecnici ed ogni altro utile elemento di valutazione, trasmettendo gli atti alla Prefettura territorialmente competente.

2. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto e inizia nuovamente a decorrere nel caso in cui siano cessati tali impedimenti.

---

3. *Richiesta di pareri.*

1. La prefettura, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, verifica la completezza della documentazione e la congruità della richiesta, e richiede al competente servizio del Ministero dell'interno l'autorizzazione al pagamento o alla transazione.

2. Se la richiesta, per il danno a cose e a persone, ammonta ad una somma complessivamente superiore a lire dieci milioni, la prefettura acquisisce pareri:

a) sulla fondatezza o meno della pretesa e sulla convenienza per l'amministrazione di addivenire ad una transizione, dall'Avvocatura dello Stato competente;

b) sulla congruità della somma, in caso di danno alle cose, dal competente Ufficio tecnico erariale; in caso di danno ai veicoli, dall'Ufficio motorizzazione dipendente dal Dipartimento della P.S.; in caso di danno alla persona, da un medico dei ruoli dei sanitari della polizia di Stato, esperto in medicina legale.

3. Quando sono richiesti i pareri di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 è di sessanta giorni.

---

4. *Liquidazione del danno.*

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta istruita, il servizio competente del Ministero dell'interno predispone il provvedimento di autorizzazione al pagamento o alla transazione.

2. In caso di transazione, la prefettura provvede alla stipula dell'atto, alla registrazione presso il competente Ufficio del registro e, nei dieci giorni successivi, alla trasmissione al servizio competente del Ministero dell'interno, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a predisporre il provvedimento di autorizzazione al pagamento.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 14, *regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440* [3], il prescritto parere al Consiglio di Stato sullo schema di transazione deve essere richiesto solo se il danno da liquidare ammonta ad una somma superiore a lire cinquanta milioni. Il detto limite viene annualmente elevato in riferimento ai parametri ISTAT relativi al costo della lira dei lavoratori dell'industria.

---

(3) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

---

5. *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale

N. 557/PAS.21820.10000A Roma, 27 GEN. 2011

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni occorsi ai mezzi di proprietà dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto (AmAt S.p.A) durante il trasporto di tifosi cosentini in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Cosenza del 14.12.2009 (D.P.R. 18.4.1994, n. 388).

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, n. 657 74121 TARANTO

E' pervenuta a questo Ufficio l'istanza prodotta in nome e per conto dell'Azienda indicata in oggetto per la Mobilità, si informa che la stessa è stata trasmessa alla Prefettura - U.T.G. di Taranto, competente per la fase istruttoria del procedimento ai sensi del D.P.R. N. 388/1994.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL RISARCIMENTO DANNI
(V. Cerni)

Prot. N 2137
Del 04 FEB. 2011
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO

LP

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, 23/02/2010 dicembre 2009

Prot. n. 3660 UAG

Spett.le Questura di Taranto
Via G. Palatucci,5
74121 TARANTO

Oggetto: richiesta di risarcimento del danno atti vandalici - gara di calcio Taranto – Cosenza del 14/12/2009.

Giuste richieste verbali intercorse in data odierna, con riferimento all'oggetto, si trasmette la seguente documentazione:

1) Polizza assicurativa bus n° 426;
2) Polizza assicurativa bus n° 427;
3) Polizza assicurativa bus n° 429;
4) Polizza assicurativa bus n° 431.

Si attesta che alla data odierna la Società non ha percepito alcun risarcimento dalla propria Compagnia di Assicurazioni.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

P.R. 24.02.2010

Biasetti F/9 C.C.O

original jeszcze.

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, 23/02/2010

Prot. n. 3672 UAG

Spett.le Questura di Taranto
Via G. Palatucci,5
74121 TARANTO

Oggetto: richiesta di risarcimento del danno atti vandalici - gara di calcio Taranto – Cosenza del 14/12/2009.

Giuste richieste verbali intercorse in data odierna, ad integrazione della precedente nota n°3660 di pari data con riferimento all'oggetto, si trasmette la seguente documentazione:

1) Originale perizia bus n° 426 targato AE 423 KA;
2) Originale perizia bus n° 427 targato AE 424 KA;
3) Originale perizia bus n° 429 targato BL 532 KL;
4) Originale perizia bus n° 431 targato AE 674 KA;
5) Copia conforme all'originale libretto bus n° 426 targato AE 423 KA;
6) Copia conforme all'originale libretto bus n° 427 targato AE 424 KA;
7) Copia conforme all'originale libretto bus n° 429 targato BL 532 KL;
8) Copia conforme all'originale libretto bus n° 431 targato AE 674 KA.

Distinti saluti

P.A.
25/02/2011

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: 12482 /UAG

Taranto, 01/07/2011

Spett.le Questura di Taranto
Via G. Palatucci, 5
74121 TARANTO

Oggetto: richiesta di risarcimento del danno atti vandalici – gara di calcio Taranto – Cosenza del 14/02/2009.

Si attesta che alla data odierna la Società non ha percepito alcun risarcimento dalla Compagnia di Assicurazioni con cui era assicurata al momento dell'evento.

Si evidenzia che le polizze assicurative trasmesse a codesta Autorità in data 23/02/2011, prot. 3660, contratte con la Compagnia Nationale Suisse attenevavo alla sola responsabilità civile verso terzi e non prevedevano la copertura assicurativa per atti vandalici.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

1/07/2011

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, 23/02/2010

Prot. n. 3672 UAG

Spett.le Questura di Taranto
Via G. Palatucci,5
74121 TARANTO

Oggetto: richiesta di risarcimento del danno atti vandalici - gara di calcio Taranto – Cosenza del 14/12/2009. –

Giuste note del 1ª; Giuste note del 2ª e 3ª

Giuste richieste verbali intercorse in data odierna, ad integrazione della precedente nota n°3660 di pari data con riferimento all'oggetto, si trasmette la seguente documentazione:

1) Originale perizia bus n° 426 targato AE 423 KA;
2) Originale perizia bus n° 427 targato AE 424 KA;
3) Originale perizia bus n° 429 targato BL 532 KL;
4) Originale perizia bus n° 431 targato AE 674 KA;
5) Copia conforme all'originale libretto bus n° 426 targato AE 423 KA;
6) Copia conforme all'originale libretto bus n° 427 targato AE 424 KA;
7) Copia conforme all'originale libretto bus n° 429 targato BL 532 KL;
8) Copia conforme all'originale libretto bus n° 431 targato AE 674 KA.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

P.R. Verifica
25/02/2011

stante quanto disposto dal DPR — all'art. — si

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@pec.amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

Chiede a codesto spettabile arte di rendere note ca tempistica di pagamento dei danni patiti dalla Società

così come vero vuoto come multiplo 1e

le coordinate bancarie sono le seguenti

DS

J

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, 23/02/2010

Prot. n. 3660 UAG

Spett.le Questura di Taranto
Via G. Palatucci,5
74121 TARANTO

Oggetto: richiesta di risarcimento del danno atti vandalici - gara di calcio Taranto – Cosenza del 14/12/2009.

Giuste richieste verbali intercorse in data odierna, con riferimento all'oggetto, si trasmette la seguente documentazione:

1) Polizza assicurativa bus n° 426;
2) Polizza assicurativa bus n° 427;
3) Polizza assicurativa bus n° 429;
4) Polizza assicurativa bus n° 431.

Si attesta che alla data odierna la Società non ha percepito alcun risarcimento dalla propria Compagnia di Assicurazioni.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

MODULARIO
12 *bis*

MOD. 12 *bis* UCO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale
00184 ROMA

ROMA
01 02 11

POSTE ITALIANE
€ 000,60
1231336

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA
AMMINISTRATIVA E SOCIALE

SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTA N 657
TARANTO 74121

(2411207) Rich. Fabb. 2000 - I.P.Z.S. (c. 2.192.000)
f.to 11 × 22